

## Introduzione

1. Come è risaputo, la *Carta de Logu* dell'Arborea (d'ora in avanti = *CdLA*) è il codice legislativo che, emanato dal giudice Mariano IV in una data non precisabile, successivamente conobbe una nuova stesura corretta e aggiornata a opera della figlia di lui, la giudicessa Eleonora. Confermata nel 1421 da Alfonso V il Magnanimo per tutti i territori feudali del *Regnum Sardiniae*, rimase in vigore sino al 1827, quando fu sostituita dalle *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna raccolte e pubblicate per ordine di S.S.R.M. il re Carlo Felice*.

Nella versione a noi pervenuta, che è quella realizzata da Eleonora e promulgata, molto verosimilmente, in un arco di tempo che si riesce a comprimere tra la fine degli anni Ottanta e i primissimi anni Novanta del Trecento,<sup>1</sup> la *CdLA* è conservata da un unico testimone manoscritto, precisamente dalla sezione iniziale (cc. 1-48) di un codice cartaceo composito, sezione datata dal primo editore all'inizio del XV sec. ma che, sulla base delle indicazioni univoche provenienti da una serie di elementi di ordine diverso che qui sono per la prima volta individuati e valorizzati da Giovanni Strinna,<sup>2</sup> è ora opportuno collocare piuttosto nel terzo quarto del medesimo secolo. Il codice fu donato dal capitolo della cattedrale di Iglesias al conte Carlo Baudi di Vesme, il quale a sua volta lo fece pervenire, nel 1866, alla Biblioteca Universitaria di Cagliari (fondo manoscritti, 211); al principio del secolo scorso fu quindi editato, limitatamente allo statuto di Eleonora, da

<sup>1</sup> L'aver individuato un ridotto segmento cronologico entro il quale collocare il promulgamento della *CdLA* costituisce già un'approssimazione fondamentale. Il problema della datazione precisa, all'anno (e magari anche al giorno), è in ogni caso da tempo ampiamente dibattuto, senza che, peraltro, si sia approdati a un'ipotesi che si imponga per la sua evidenza: a complicare la questione vi sono alcune divergenze testuali fra il manoscritto e l'incunabolo (con le restanti stampe), in particolare nel proemio del *corpus* normativo, laddove si afferma che la *Carta de Logu* non è stata corretta *per ispacio de annos VI passados*, secondo il manoscritto, o, con lezione differente proprio nel punto cruciale del numerale, *per ispaciu de XVI annos passados*, secondo l'incunabolo (nella presente edizione abbiamo conservato la lezione del codice, a differenza del Besta che, nel lavoro citato alla nota 3, emendò sulla base delle stampe). Sull'argomento, in generale, si vedano le osservazioni pertinenti di G. MELE, *Giovanni I d'Aragona, il Musico, tra cultura "cortese", Scisma d'Occidente e la progettata spedizione contro gli Arborea*, in *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale*, a cura di G. Mele. Atti del I Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1997), Oristano 2000, pp. 699-760, specie alle pp. 750-751, con ampia bibliografia. Più nel dettaglio, riguardo alla questione sopra accennata della lezione discorde offerta dal manoscritto e dalle stampe nel proemio della *CdLA*, si può consultare, ad es., L. D'ARIENZO, *La "Carta de logu" d'Arborea. Società e costume nell'età di Eleonora*, in *Musica e memoria storica. L'età del Giudicato d'Arborea e del Marchesato di Oristano*, a cura di G. Mele, Oristano 1992, pp. 39-51, specie alle pp. 42-43.

<sup>2</sup> Si veda *infra*, la sezione intitolata *Il manoscritto BUC 211*, ove sono ricordate anche altre proposte di datazione che, in alcuni casi precocemente, hanno indicato il tardo Quattrocento. Sottolineiamo qui che, nonostante si sia conservato un unico codice della *CdLA*, si ha motivo di ritenere che di essa dovettero circolare numerose copie manoscritte: come è stato più volte e da più parti rimarcato, infatti, il cap. CXXIX (CXXX nell'edizione Besta) sanciva l'obbligo, per ogni curatore, di possederne un esemplare a proprie spese. Si può pensare, a questo riguardo, che la prima stampa, che fornì una nuova redazione dello statuto di Eleonora (inglobando, come vedremo, il Codice rurale di Mariano IV), «fondò da subito una *vulgata* – ossia l'edizione corrente – del testo pubblicato, il che comportò l'automatico superamento dei codici manoscritti» (E. BLASCO FERRER, *Annotazioni ecdotiche e linguistiche sulla «Carta de Logu»*, in "Rivista di Studi testuali", 1 (1999), pp. 29-52, a p. 31).

Enrico Besta.<sup>3</sup>

Seguirono quindi dieci stampe (queste, almeno, sono quelle che possiamo documentare, e fra breve si dirà perché ne indichiamo una in più rispetto alle canoniche nove), distribuite in un periodo di quasi trecentocinquanta anni,<sup>4</sup> a partire dall'incunabolo quattrocentesco che, privo di frontespizio e di colophon, è datato all'ultimo ventennio del XV sec. o, con maggiore precisione, intorno al 1480:<sup>5</sup> di esso possediamo due esemplari, custoditi presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari e la Biblioteca Reale di Torino.<sup>6</sup>

Più tardi si ebbero:

una stampa cagliaritana nel 1560;<sup>7</sup>

una stampa madrilena nel 1567, cui il dotto commento del giureconsulto sardo Girolamo Olives, ancora oggi assai utile e meritevole di essere compulsato, conferisce un'importanza speciale.<sup>8</sup> Avremo inoltre modo di precisare che questa edizione, per i numerosi interventi attuati dal curatore sul testo, occupa una posizione nodale e un ruolo caratterizzante nelle vicende successive della tradizione del codice legislativo arborense;

una stampa napoletana nel 1607;<sup>9</sup>

una stampa sassarese nel 1617;<sup>10</sup>

una seconda stampa cagliaritana nel 1628;<sup>11</sup>

una terza stampa cagliaritana nel 1708;<sup>12</sup>

<sup>3</sup> E. BESTA, P.E. GUARNERIO, *Carta de Logu de Arborea. Testo con Prefazioni illustrative*, Sassari 1905 (estratto dagli "Studi Ssassaresi", 3): la prefazione di E. Besta, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, si trova nella sez. I, fasc. 1, alle pp. 3-67, quella di P.E. Guarnerio, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, sempre nella sez. I, fasc. 1, alle pp. 69-145; il testo sta nella sez. I, fasc. 2, pp. 3-72 (e si veda anche *infra*, alla nota 18; come si avrà modo di chiarire più avanti, si cita dall'estratto perché i diversi scritti qui riuniti uscirono in ordine sparso nella rivista fra il 1903 e il 1905). Quasi per consuetudine, spesso si attribuisce l'edizione del manoscritto cagliaritano al Besta e al Guarnerio insieme, mentre in realtà essa ricade per intero sotto la responsabilità del primo studioso, cosa che del resto il Guarnerio puntualizzò in diverse occasioni: si veda, ad es., "Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der Romanischen Philologie", 8/1 (1904), p. 173, e 10/1 (1906), p. 121.

<sup>4</sup> Cfr. T. OLIVARI, *Le edizioni a stampa della «Carta de Logu» (XV-XIX secolo)*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Roma-Bari 2004, pp. 165-192 (ove, tuttavia, non è segnalata quella che qui diamo come decima stampa della CdLA).

<sup>5</sup> Per una descrizione dell'incunabolo e una sintesi delle principali ipotesi fatte riguardo alla data e al luogo di edizione, nonché al tipografo, si veda, ad es., G. COSSU PINNA, *La Carta de Logu dalla copia manoscritta del XV secolo custodita presso la Biblioteca Universitaria di Cagliari alla ristampa anastatica dell'incunabolo: bibliografia aggiornata e ragionata*, in *Società e cultura nel giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu*, a cura di G. Mele. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1992), Nuoro 1995, pp. 113-119, alle pp. 116-118; cfr. anche ISTC, ie00037700.

<sup>6</sup> Abbiamo consultato la seguente copia facsimilare: *Carta de Logu. Riproduzione dell'edizione quattrocentesca conservata nella Biblioteca Universitaria di Cagliari*, a cura di A. Scanu, Sassari 1991.

<sup>7</sup> *Principiat su libro d'essas constitutiones et ordinationes sardiscas fattas et ordinadas per issa illustrissima sengora donna Alionora per issa gracia de Deus iuyguissa d'Arbaree [...] intitulado Carta de Logu [...] Callerii, apud Stephanum Moretium, MDLX (= CdLA 1560).*

<sup>8</sup> Hieronymi Olives Sardi utriusque censurae doctoris [...] *Commentaria et glosa in Cartam de Logu legum et ordinationum Sardarum noviter recognitam et veridice impressam* [...] Madriti, in aedibus Alfonsi Gomezij et Petri Cosin typographorum, MDLXVII (= CdLA 1567).

<sup>9</sup> *Carta de Logu, fata et instituida dae sa donna Helionora, iuyghissa de Arbaree, novamente revista, et corretta de multos orrores* [...] Stampado novament en Napolis, pro Tarquino Longu, ad instancja de Martine Saba, stampador en Callaris, MDCVII (= CdLA 1607).

<sup>10</sup> Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] *Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam* [...] Sassari, ex typographia illustrissimi, et reverendiss. Domini, D. Ant. Canop. Archiepisc. Arboren., apud Bartholomaeum Gobettum, MDCXVII (= CdLA 1617).

<sup>11</sup> *Carta de Logu, fata, et instituyda dae sa donna Alionora iuyghissa de Arbaree, novamente revista, et corretta de multos errores* [...] En Callari, in sa estampa de su doctore Antoniu Galcerinu, per Bartholomeu Gobetti, MDCXXVIII (= CdLA 1628).

<sup>12</sup> Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] *Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam* [...] Calari, ex typographia Conventus Sancti Dominici, apud F. Ioannem Baptistam Canavera, MDCCVIII (= CdLA 1708).

una quarta stampa cagliaritana nel 1725:<sup>13</sup> occorre rimarcare lo speciale legame di questa edizione con quelle del 1617 (a Sassari) e del 1708 (a Cagliari), «sia perché allegano tutte il commento dell'Olives, sia perché il testo sardo del codice legislativo arborense è stato sottoposto a un “ammodernamento” e a una riscrittura in chiave logudorese»;<sup>14</sup>

ottant'anni dopo, nel 1805, in Roma, si ebbe la fortunata – ma, per altri versi, dovrebbe dirsi famigerata – edizione di Giovanni Maria Mameli de' Mannelli, «colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note»:<sup>15</sup> sarà sufficiente ricordare che la disinvoltura esibita nell'affrontare le spinose questioni testuali, le modificazioni linguistiche dei capitoli in senso campidanesezzante e le non rare interpretazioni eruditamente fantasiose hanno convinto alcuni autori a concedere a questa edizione la palma non ambita di peggiore in assoluto.<sup>16</sup> Tanto più stupisce, perciò, che essa continui a trovare estimatori ancora ai giorni nostri;<sup>17</sup>

infine, un episodio poco investigato che va ad arricchire la vicenda delle stampe della *CdLA* è dato da quella che possiamo indicare come l'edizione francese. Già il Besta, muovendo da un cenno trovato in uno scritto di Luigi Manzoni, segnalava in modo cursorio, senza averla vista,

<sup>13</sup> Hieronymi Olives Sardi, utriusque censurae doct. [...] *Commentaria, et glosa in Cartam de Logu. Legum, et ordinationum Sardarum noviter recognitam, et veridice impressam* [...] Calari, ex typographia nobilis D.D. Petri Borro administr., per Gaspar Nicolaus Garimberti, MDCCXXV (= *CdLA* 1725).

<sup>14</sup> G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, Nuoro 1997 (= *Officina linguistica* I/1), p. 47. Interessante riportare, del passo citato, anche quanto segue, poiché rende bene l'idea di alcune delle vicende cui andò incontro il testo della *CdLA* e, in particolare, pone in risalto il carattere 'aperto' dal punto di vista linguistico di questa fonte normativa, che è poi un segno della sua lunga vigenza: «In altri termini, la lingua di tali edizioni non riflette l'originale varietà arborense quale risulta conservata soprattutto nel manoscritto cagliaritano e nell'incunabolo, bensì il logudorese del XVII secolo tanto nelle soluzioni fonetiche (p. es.: *caddu* al posto di *cavallu*, *pius* anziché *plus*, *pottat* in luogo di *potsat*, *poçat*, ecc.) quanto nelle scelte lessicali (p. es.: *cherimus* in vece di *bolemus*, *matessi* anziché *istessu*, ecc.) e morfologiche (-*n* anziché -*nt* come desinenza di 3ª pers. pl. dei verbi; *lu/la*, *los/las*, *li/lis* pronomi atoni di 3ª persona, al posto di *llu/lla*, *llos/llas*, *lli/llis*; *sou* per *suo*; *nois* per *nos*; *bey* in vece di *illoe*, *illoy*, *loy* 'colà'; gerundi in -*nde* al posto di -*ndo*: per es. *ponende* per *ponendo*; ecc.). Nell'intento di rendere il testo più facilmente accessibile ad ampi strati di fruitori, i cultismi e gli arcaismi sono sostituiti da espressioni popolari: mentre, p. es., tutta la tradizione della *CdL* 22 reca *pro feminas qui siant publicas meretrices*, le tre edizioni in questione parlano di *bagassas* semplicemente. Così incontriamo *CdL* 2 *babbu* per *padri*; *CdL* 52 *intima* per *nunça*; *CdL* 81 *chiamadu* per *nunsado*; *CdL* 84 *iagaradore* per *canariu*; *CdL* 82 *logu comune determinadu* per *colletorju*; *CdL* 91 *servitudine de pagare* per *munza*, ecc. I termini tecnici riferentisi a realtà storiche oramai superate nel Seicento sono sostituiti. Non esistendo più la servitù, e quindi la contrapposizione tra *lieru* e *servu*, al posto di *sos lieros* si trova *sos bonos homines* in *CdL* 92 e altrove; in luogo di *s'armentargiu nostru de logu*, un funzionario regio maggiore che aveva le supreme attribuzioni finanziarie e dirigeva l'esazione dei tributi e l'amministrazione del patrimonio fiscale [...] si legge ovunque *regidore*; *ljero de cavallo* di *CdL* 81 diventa *homine de caddu* e così seguitando». Anche per ciò che dice il Paulis, è evidente la leggerezza commessa da numerosi autori moderni che hanno dichiarato di avere seguito, per i propri studi, l'edizione della *CdLA* curata dall'Olives, avendo però sotto mano non la stampa madrilena del 1567, bensì una più tarda che riproduce il commento dell'alto magistrato sardo (si veda anche *infra*, nota 26).

<sup>15</sup> *Le costituzioni di Eleonora giudicessa d'Arborèa intitolate Carta de Logu. Colla traduzione letterale dalla sarda nell'italiana favella e con copiose note del consigliere di Stato, e referendario cavaliere don Giovanni Maria Mameli de' Mannelli* [...] *La nota CCXXXV contiene un saggio storico-geneologico della nobilissima casa d'Arborèa*. In Roma, MDCCCV, presso Antonio Fulgoni (= *CdLA* 1805).

<sup>16</sup> Si vedano, ad es., E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 9, e, quasi con le stesse parole, A. SANNA, *Il dialetto di Sassari (e altri saggi)*, Cagliari 1975, p. 154.

<sup>17</sup> Un fatto che merita di essere rilevato è che esistono due moderne traduzioni della *CdLA* (F.C. CASULA, *La Carta de Logu del regno di Arborèa. Traduzione libera e commento storico*, Sassari 1995; Eleonora d'Arborea, *La Carta de Logu*. Introduzione di F. Obinu, traduzione di S. Tola, Sassari 2003), pregevoli sotto molti riguardi, nelle quali si legge che il testo seguito è quello della stampa madrilena del 1567. Già a un rapido esame del testo sardo messo a fronte delle due versioni italiane, tuttavia, è facile dimostrare che l'edizione tenuta presente, in realtà, è quella del Mameli de' Mannelli, il quale a sua volta si basò sull'edizione di Madrid commentata dall'Olives, dipartendosene però per diversi aspetti e in misura non lieve, come dichiarato nel *Proemio* (e, del resto, il Casula stesso scrive, nel *Dizionario storico sardo*, Sassari 2001, s.v. *Carta de Logu del Regno di Arborèa, edizioni*, a p. 351, che la propria edizione è «ricalcata su quella di Madrid del 1567 riportata dal Mameli nell'edizione del 1805»: insomma, è più esatto dire che si tratta di una traduzione basata sul testo di inizio Ottocento). Se si muove dall'intenzione di accostarsi allo strato del testo che più da presso rifletta la compilazione voluta e promulgata da Eleonora di Arborea, e non a una singola stampa che documenti una fase della sua vigenza, occorrerà pur dire che l'edizione del 1805 andrebbe accantonata, salvo riconoscere il ruolo che le compete nella tradizione della fonte normativa.

«un'edizione francese della *Carta de logu* stampata in anno non precisato dal Bouchon [sic] col titolo *Constitution du judicat d'Arborée*». <sup>18</sup> Precisiamo ora che questa edizione, che può essere riguardata come la decima, è contenuta nella *Collection des chroniques nationales françaises, écrites en langue vulgaire du treizième au seizième siècle, avec notes et éclaircissements*, par J.A. Buchon, tome XV (*Suppléments de Froissart*), Paris 1826, alle pp. 65-208: pubblicando dei documenti relativi a quello che viene definito «un des plus curieux épisodes de l'histoire de Sardaigne, et même du 14<sup>ème</sup> siècle» (p. I), ossia l'ambasciata inviata da Luigi I di Angiò a Ugone III di Arborea nel 1378 con la proposta, non andata a buon fine, di suggellare la propria alleanza antiaragonese attraverso il matrimonio fra i rispettivi figli, <sup>19</sup> il Buchon valutò di rendere servizio utile agli studiosi del Medioevo fornendo in appendice lo statuto di Eleonora, «tout-à-fait inconnu chez nous» (p. IX), sotto il titolo di *Constitution du judicat d'Arborée ou Carta de Logu*. Già a un rapido esame e a un riscontro su alcuni errori-guida, ma anche sulla base di ciò che il Buchon scrive nella sua prefazione, si rileva facilmente che il testo allegato è quello approntato dal Mameli de' Mannelli, sicché l'interesse che questa edizione riveste è legato essenzialmente alla storia della cultura.

2. La tradizione della *CdLA* è dunque plurima: <sup>20</sup> in essa è agevole scorgere una bipartizione che colloca da un lato l'unico testimone manoscritto, dall'altro le diverse stampe, tutte basate, in ultima analisi, sull'*editio princeps*. Prima però di approfondire questo specifico elemento, converrà rimarcare preliminarmente che esiste almeno un importante errore congiuntivo, comune ai due rami della tradizione, che a nostro avviso permette di ricostruire l'archetipo. Tale errore compare nel cap. XCII, che qui riproduciamo secondo la nostra edizione, salvo che per la negazione presente nella proposizione relativa di cui diremo fra breve (per l'apparato critico rinviamo al testo): <sup>21</sup>

*Item hordinamus qui sos lieros qui non sunt apusti fidelles o terallis de fito ho homini de sa corte, qui non istint in sa villa afeada, non deppiant pagare nen dare tribuda a su fidelli c'at avir sa <villa>. Et icusu qui at*

<sup>18</sup> La segnalazione del Besta è contenuta in un breve intervento, senza titolo, che chiude le *Prefazioni illustrative* alla *Carta de Logu de Arborea* (cfr. *supra*, nota 3), nella sez. I, fasc. 1, alle pp. 147-150, in particolare alle pp. 149-150.

<sup>19</sup> Si veda R. CARTA RASPI, *Ugone III d'Arborea e le due ambasciate di Luigi I d'Anjou*, Cagliari 1936 (ristampa anastatica, Oristano 1982).

<sup>20</sup> Secondo E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, Nuoro 2003 (= *Officina linguistica* IV/4), vol. I, p. 144, il testo della *CdLA* si conserverebbe anche per tradizione indiretta, facendo con ciò riferimento ai sedici capitoli della *Carta de Logu* cagliaritano in traduzione pisana ritrovati e pubblicati dal compianto Marco Tangheroni (da ultimo se ne veda il contributo *La «Carta de Logu» del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, cit., pp. 204-236). Una simile tesi, sorprendente in ragione della circostanza che si ha a che fare con *corpora* legislativi di due entità statuali distinte, è fondata sul fatto che «in alcuni casi il ms. reca delle lezioni che trovano esatto riscontro in singole parti di **d** [= testimone unico della *Carta de Logu* cagliaritano], ciò che suggerisce che il compilatore di **a** [= manoscritto della *CdLA*] abbia avuto nel suo *scriptorium* la vecchia traduzione in pisano del *corpus* legislativo cagliaritano» (p. 145 della *Crestomazia*, I). Quali e quante siano le lezioni che fanno da puntello a un asserto tanto impegnativo è dato leggere in un articolo dello studioso catalano uscito qualche anno prima della *Crestomazia*: E. BLASCO FERRER, *Annotazioni ecdotiche e linguistiche sulla «Carta de Logu»*, cit., alle pp. 38, 45-46, ove i riscontri individuati sono scarsissimi e tutt'altro che cogenti per il ragionamento (per esempio, si porta l'attenzione sull'impiego nel manoscritto cagliaritano del verbo *(i)statuiri* in parallelo con la presenza di *statuire* nella *Carta de Logu* cagliaritano). Per parte nostra, rimarchiamo che la presenza di qualche generico riscontro testuale, quale è possibile cogliere, pur nella stesura in due lingue diverse, non è sufficiente per parlare di tradizione indiretta della *CdLA*: a questo riguardo giova notare, come faceva il Tangheroni in polemica con Francesco Artizzu, che il fatto che nella *Carta de Logu* del giudicato di Cagliari siano individuabili echi di fonti normative sarde quali gli Statuti sassaresi, il Breve di Villa di Chiesa o la *CdLA* non stupisce, ché anzi sarebbe strano il contrario; inoltre, sempre seguendo e condividendo il parere del Tangheroni, anche se «in alcuni casi è possibile cogliere l'emergere di un fondo consuetudinario unico, che può affondare le sue radici in un'epoca remota, anche precedente alla metà del X secolo», appare però evidente che la *Carta de Logu* cagliaritano e quella arborese sono due testi legislativi radicalmente differenti (si vedano le pp. 209, da cui è ricavata la citazione, e 216 del contributo menzionato qualche riga più in alto).

<sup>21</sup> Per praticità, il testo sardo è dato uniformemente in corsivo, senza indicazione dello scioglimento delle abbreviature, che si troverà invece in sede di edizione critica del manoscritto, insieme alla traduzione in italiano (e si veda pure il glossario). Il medesimo criterio sarà seguito anche più avanti, salvo che esigenze particolari consiglino di discostarsene.

*deber pagare o dare pro regione de jurados o pro attera <raxione> pagit a sa corti et non at su fidelli.*

Identico, nella sostanza, è il dettato dell'incunabolo (come delle restanti stampe), in particolare per ciò che riguarda il punto, per noi cruciale, in cui si legge *qui non istint in sa villa afeada*. Come rilevava lucidamente l'Olives nel suo commento, la presenza della negazione *non* (che nella nostra edizione abbiamo espunto) rende problematica l'intelligenza del dettato normativo, ché non si scorge una ragione sensata per la quale si dovesse prevedere che i *lieros* non sottoposti a un fedele, i *terrales de fittu* e gli *omines de sa corte* non residenti in un villaggio infeudato non dovessero versare tributi al fedele che aveva il villaggio in feudo (quasi che si potesse configurare un rapporto, meritevole di disciplina giuridica, col fedele di un qualche villaggio in cui essi non risiedevano). Viceversa, cassando la negazione, si intende che le categorie indicate non dovevano tributi al fedele che aveva in feudo il villaggio in cui essi risiedevano (ossia, per il solo fatto di risiedervi), bensì pagavano quanto dovuto *domino directo et non fideli*, come si esprime l'Olives. In questo modo è possibile scorgere nell'inserimento della negazione nel passo esaminato un guasto all'altezza dell'archetipo, poi conservato nei due rami della tradizione.

Meritevoli di essere segnalati sono pure altri due errori che accomunano entrambi i rami della tradizione: nella seconda sezione del proemio della *CdLA* si legge *veridadi (sa veridadi e mutacioni dessoros tempos*, nel ms.) in luogo di *variedadi*, ristabilito *ope ingenii* a partire dalla *CdLA* 1567, nella quale l'Olives, come si è già accennato e si avrà modo di circostanziare più avanti, emendò in diverse occasioni il testo della *vetus impressio* che aveva sotto mano; al cap. LXXVII, poi, si legge *deffectu/defectu (pro deffectu dessa ditte divissione over discordia*, nel ms.), in luogo di *effectu*, e tale lezione corrotta, palesemente priva di senso nel contesto in cui ricorre, è giunta sino alla *CdLA* 1805.

Ritornando ora alla questione dei due rami della tradizione della *CdLA*, costituiti il primo dall'unico testimone manoscritto, il secondo dalle diverse stampe, tutte basate sull'*editio princeps*, precisiamo che su questo punto la nostra opinione diverge da quella del Besta, per il quale le edizioni cagliaritana del 1560, napoletana del 1607 e ancora cagliaritana del 1628 si fonderebbero sull'incunabolo,<sup>22</sup> mentre le restanti che accludono il commento dell'Olives sarebbero «più indipendenti dalla prima, poiché l'editore si valse oltre che della *vetus impressio* di un manoscritto, disgraziatamente infetto da una assai *mendosa litera* e spesso capricciosamente corretto e supplito».<sup>23</sup> Più recentemente, altri autori hanno espresso il convincimento che le otto stampe della *CdLA* posteriori all'incunabolo dipendano interamente da questo, e come tali andrebbero scartate in sede di edizione critica.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Osserviamo qui che l'incunabolo e le stampe del 1560, 1607 e 1628, ma anche il manoscritto (con alcune divergenze), presentano analogia esteriore nel fatto che allegano, dopo il testo dello statuto di Eleonora, le cosiddette questioni giuridiche esplicative della *Carta de Logu*, per usare l'espressione coniata da V. FINZI, *Questioni giuridiche esplicative della Carta de logu*, in "Studi Saresesi", 1, sez. I, fasc. 2 (1901), pp. 125-153 (anche in estratto, Sassari 1901): nel manoscritto esse compaiono sotto il titolo di *Exposiciones de sa llege* (cfr. *infra*, nota 40, e la sezione *Il manoscritto BUC 211*), mentre nelle stampe sono introdotte dalla legenda *Sequuntur infra sas leges pro sas cales si regint in Sardinga* o sim. Si veda anche A. ERA, *Le così dette Questioni giuridiche esplicative della Carta de Logu*, Milano 1939 (estratto da *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, vol. IV).

<sup>23</sup> E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 7. Questa opinione, certamente in ragione della reputazione dell'autore, ha goduto di una certa fortuna e la troviamo ripetuta in lavori anche recenti: si veda, ad es., A. MATTONE, *Eleonora d'Arborea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 42, Roma 1993, pp. 410-419, a p. 416.

<sup>24</sup> Si veda, ad es., E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, cit., I, p. 145. Ricordiamo qui anche la proposta di F.C. Casula (*La Carta de Logu del regno di Arborea*, cit., pp. 26 e 243), secondo la quale, in base alla differente strutturazione del cap. I, sarebbe forse possibile individuare tre rami della tradizione del testo della *CdLA*: uno rappresentato dal manoscritto cagliaritano, un secondo, riconducibile a un «archetipo "A"», in cui si inquadrebbero l'incunabolo e le stampe del 1560, 1567, 1607, 1628 e 1805, infine un terzo, riconducibile a un «archetipo "B"», in cui troverebbero posto le stampe del 1617, 1708, 1725. L'autore stesso, tuttavia, sottolinea che si tratta di una proposta che «dev'essere confermata dalla collazione fra le diverse edizioni di tutti i 198 capitoli della *Carta de Logu* del regno di Arborea» (p. 243): i dati da noi raccolti, si vedrà, non consentono di aderire a questa ipotesi.

In effetti, anche a noi pare che la questione non stia nei termini in cui la inquadrava l'illustre storico del diritto italiano. In primo luogo, va rilevato che l'unica stampa che segue in modo assai fedele il dettato dell'*editio princeps*, di cui ripropone generalmente persino gli errori più evidenti e macroscopici, è quella cagliaritana del 1560. A pochi anni di distanza, nel 1567, l'edizione madrilena commentata dall'Olives mostra all'evidenza di dipendere anch'essa dall'incunabolo, tuttavia introduce nel testo una serie di interventi destinati a caratterizzare in profondità, nel tempo, la tradizione della *CdLA*, senza che per questo sia necessario ipotizzare la contaminazione con le lezioni di un testimone che ci è ignoto. A contraddire quanto opinava il Besta, infatti, stanno innanzi tutto le parole dello stesso Olives che, rivolgendosi al sovrano e al lettore, rimarca a più riprese di avere avuto sotto gli occhi una *vetus et corrupta impressio*, e da qui l'opportunità di *emendare corruptelas et mendosas dictiones* al fine di offrire, anche attraverso le note interpretative, l'esatto senso delle disposizioni contenute nello statuto a coloro che si trovavano nella condizione e nell'obbligo di applicarle. Sono parole che, da un lato, nulla lasciano trasparire circa la consultazione di un manoscritto a noi non pervenuto (e del resto: per quale motivo il commentatore avrebbe dovuto menzionare selettivamente le proprie fonti?), dall'altro aiutano a comprendere le ragioni della maggiore autonomia nei confronti dell'incunabolo ravvisata nell'edizione madrilena, autonomia che risalta specialmente a fronte dell'aderenza testuale mantenuta nella stampa cagliaritana del 1560.

Considerata l'autorevolezza dell'Olives e l'importanza che il suo lavoro assunse in breve tempo, come strumento di conoscenza e di applicazione della *CdLA*, non stupisce che le successive stampe abbiano tenuto ben presente, per la sostanza, il testo fissato nell'edizione madrilena: ciò che, oltre a valere per le tre fra esse che ripropongono il commento del giureconsulto sardo (nel 1617, 1708 e 1725),<sup>25</sup> va esteso anche alla stampa napoletana del 1607 e alla cagliaritana del 1628 (non senza significato, del resto, è che nel frontespizio di entrambe si legga: *Carta de Logu [...] novamente rivista, et corretta de multos orrores / errores*), nonché alla fatica del Mameli de' Mannelli a inizio Ottocento, nei termini indicati dall'autore nel *Proemio*.<sup>26</sup> A questo si aggiunga che, nel corso del tempo, nelle stampe si incrostarono modificazioni di varia natura introdotte al fine di «rendere più intelligibile un testo che pel volger del tempo s'era già alquanto scostato da quella che diventava la favella volgare»,<sup>27</sup> circostanza sulla quale si è già avuto modo di richiamare l'attenzione.

Per calare il discorso in una dimensione più concreta, sarà utile fornire ora qualche esempio, iniziando da due casi paradigmatici, che mostrano all'evidenza come l'*editio princeps* contenga alcune lezioni corrotte (non presenti nel manoscritto); successivamente tali lezioni, recepite dalla stampa del 1560, sono state individuate e corrette congetturalmente dall'Olives (che lo dichiara), tuttavia in modo non soddisfacente o erroneo, e questi interventi sono stati trasmessi a tutte le

<sup>25</sup> Si veda, però, anche quanto riportato in precedenza in corrispondenza della nota 14.

<sup>26</sup> Stupisce che E. Blasco Ferrer si sia impegnato a dimostrare che il testo della *CdLA* offerto dal Mameli de' Mannelli abbia una «dipendenza prioritaria nella lingua» dall'incunabolo piuttosto che dalla stampa madrilena (*Annotazioni ecdotiche e linguistiche sulla «Carta de Logu»*, cit., pp. 37 ss.), visto che su una simile questione è lo stesso curatore, nel *Proemio*, a fornire al lettore gli opportuni lumi (ossia di aver seguito l'edizione curata dall'Olives, dipartendosene «nella maniera di scrivere certe voci, che ho procurato di adattare più alla pronunzia Sarda d'oggi sulla scorta della migliore ortografia tanto Italiana, che Latina»). Del resto, la collazione fra il dettato del manoscritto cagliaritano, dell'incunabolo e della stampa madrilena proposta dallo studioso catalano è inficiata da una 'svista' facilmente verificabile: il testo proposto come quello dell'edizione madrilena del 1567 è, in realtà, quello di un'edizione successiva pure contenente il commento dell'Olives, a noi parrebbe la stampa sassarese del 1617. Giusto per fare un paio di esempi, dalle pp. 38-39: nella stampa del 1567, al cap. XX si legge *maquicias de samben qui si loy hant faghene et qui si loy apertenent assa ragione nostra*, e non, come scrive il Blasco Ferrer, *maquissias de samben qui si han à faghene chi si li appartenen assa raxione nostra*; così pure, al cap. CX si legge *constituimus et ordinamus qui nexuna persona non depiat comparare nen vender corgiu perunu de boe nen de vaca nen de cavallu nen de ebba nen de molente siat totu, si non in plassa pubblicamente daenante de totu*, anziché, come riportato dall'autore, *constituimus et ordinamus qui nexuna persona non depiada comoporare nen vendere corgiu perunu de boe, nen de vacca, nen de caddu, nen de aimu, siada totu, si non in sa piatta pubblicamente daennantis de totu*.

<sup>27</sup> E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 10.

edizioni successive:

1) nella chiusa del cap. LXXI si dispone che, se i liberi e i giurati presenti nelle *coronas* giudicheranno *scientimenti* contro il dettato della *Carta de Logu*, il loro verdetto non avrà valore e saranno condannati al pagamento di 5 lire ciascuno per ogni volta. L'avverbio *scientimenti*, testimoniato dal ms., fu letto male e nell'inc. compare deformato in *secretamente*, lezione poi puntualmente riproposta nella *CdLA* 1560; l'Olives, dal canto suo, avvertendo il lettore che nel punto specifico *litera est mendosa et dicit secretamente*, corresse *ope ingenii* in *expressamente*, poi tramandato sino alla *CdLA* 1805 (*expressamenti*). Vale la pena di rimarcare che quello appena mostrato può essere considerato un bell'esempio di errore significativo, congiuntivo relativamente alle stampe e separativo delle stampe contro il manoscritto, ché l'emendazione dell'Olives, peculiare e circoscrivibile nella sua genesi e nella sua ricezione, costituisce, in continuità con la lezione *secretamente* dell'inc., un filo rosso in relazione all'identificabilità e all'assetto di un ramo della tradizione della *CdLA*, consentendo in più di individuare in esso uno snodo essenziale;

2) al cap. XCVI si prevede che, se un individuo si trasferisce da una *curadoria* a un'altra, l'ufficiale del luogo dovrà imporgli di pagare i tributi dovuti al suo omologo della *curadoria* di provenienza, ove questi ne faccia richiesta. Poi si precisa: *«et icussas raxiones» qui at avir ad dimandari s'uno officiali a s'atero pro sus hominis qui ant eser partidos dae s'una corodoria a s'atera, siat tentu ciascuno qui at aviri a reçeviri de dimandari sas ditas ragioni dues voltas s'anno*. Ciò che nel passo appena citato del ms. è *sas ditas ragioni*, nell'inc., seguito dalla *CdLA* 1560, diventa *sas raxiones secundas*, evidentemente per il maldestro scioglimento di un'abbreviatura che stava per *suprascriptas* o sim. L'Olives, col consueto slancio interpretativo, giudicò che in luogo di *secundas* andasse inserito *foras* (dunque: *sas raxiones foras*), nel senso che si parlerebbe di diritti che sono richiesti dall'ufficiale interessato al di fuori del proprio distretto di competenza: l'intervento congetturale, sulla cui bontà già il Mameli de' Mannelli ebbe a esprimere qualche cautela, si è mantenuto in ogni caso in tutte le stampe successive (e, va sottolineato ancora, surroga *secundas* nella funzione di errore congiuntivo in relazione alle stampe e separativo delle stampe contro il ms.).

Alla luce del quadro generale che i casi appena discussi consentono di delineare, a noi pare possano trovare spiegazione pure i seguenti esempi, astrattamente meno cogenti per l'interpretazione, nei quali l'incunabolo e la *CdLA* 1560 propongono una lezione corrotta, rettificata in modo soddisfacente dall'Olives e testimoniata, per questa via (ci sentiamo ora di dire), anche dalle stampe posteriori al 1567:

3) al cap. LVIII si dispone che chiunque voglia richiedere un decreto di citazione potrà farlo emettere dalla *corona de Logu* o dalla *corona de chida de berruda* a condizione che paghi il messo notificatore; quindi, seguendo il ms., si aggiunge che ogni altra spesa sostenuta nelle liti dovrà essere rifiuta dal soccombente alla parte vincitrice, *attassando sos ditos ispendios su [armentargiu] nostru [de Loghu c'at esser over attero officiali qui at tenne sa iusticia pro nos]*. In luogo di *attassando*, nell'inc. e nella *CdLA* 1560 si incontra la lezione *acatando*, chiaramente trivializzazione della prima, mentre nella *CdLA* 1567 ritroviamo *ataxando* che, in forma grafica più o meno simile (*taxando*, *atachiande*), si mantiene sino alla *CdLA* 1805 (*ataxando*). Per spiegare la presenza della lezione corretta nel testo curato dall'Olives, lungi dall'ipotizzare una tradizione contaminata, sarà sufficiente leggerne il commento, laddove si osserva che *litera stat ibi corrupte in illo verbo acatando et vult stare ataxando*, col che è pure assicurata la dipendenza dal testo dell'inc.;

4) al cap. LXXVII, nel ms. si legge che la sentenza assunta in relazione a un dato *chertu* dovrà essere letta e pubblicata *in sa predita corona*. In luogo di *corona*, nell'inc. si legge *carta*, che si incontra pure nella *CdLA* 1560; l'Olives, invece, mette a testo *corona*, ipotizzando, a ragione, che la *vetus impressio* di cui si serviva, nella quale trovava *carta*, contenesse in questo punto *litera*

*mendosa*, e *corona* è trasmesso anche da tutte le edizioni successive;

5) al termine del medesimo cap. LXXVII, una serie di disposizioni è chiusa da una condizione molto precisa: *non infirmando però sa Carta de Logu*. La lezione *infirmando*, proposta dal ms., è banalizzata in *informando* nell'inc. e nella CdLA 1560, errore tuttavia individuato e corretto dall'Olives, il quale segnala il proprio intervento congetturale in sede di commento, col risultato di orientare tutte le stampe posteriori;

6) al cap. CXIII è disciplinata la condotta di quanti facciano rientro da un viaggio con dei buoi: mentre il ms., per due volte all'interno del capitolo, identifica correttamente i destinatari delle prescrizioni nei *carradores*, nell'inc. si legge *curadores*, che è lezione indubabilmente corrotta. Laddove la CdLA 1560 non si discosta dal dettato dell'inc., l'Olives propone in entrambi i passi *carradores*, avvertendo però il lettore, nel commento, che il testo sul quale si basava *erat mendosus in litera*, proprio perché offriva, nei due casi in esame, *curadores*. Anche in questo caso la correzione del giureconsulto sardo è passata a tutta la tradizione successiva.

Talora accade anche che le edizioni posteriori a quella madrilena presentino correzioni che l'Olives non mise a testo, ma in qualche modo suggerì nel proprio commento, come mostra in modo nitido il caso del cap. XLIII, in cui sono stabilite le sanzioni per coloro che tolgano i pali o la recinzione oppure livellino il fossato di una vigna altrui, o di un orto, o di un recinto di buoi o di altro bestiame. In chiusura, nel ms. si prescrive che *issos officialis siant tenudos de pregontare nde sos jurados per donnja volta <qui 'llos debent> pregontare*. L'inc., la CdLA 1560 e la CdLA 1567 offrono, in luogo del verbo *pregontare* (la seconda occorrenza), l'inesistente voce *corbentare*. Tuttavia, l'Olives, pur mantenendo a testo *corbentare*, nel commento glossa la voce nel senso di *percontari*, senza che sia del tutto chiaro se avesse individuato la presenza di una lezione corrotta nella stampa da lui consultata o, più semplicemente, avesse desunto il significato dell'ipotetico verbo *corbentare* in base al contesto, non impegnandosi sul problema della sua plausibilità testuale.<sup>28</sup> In ogni caso, vediamo che nelle stampe successive – comprese la CdLA 1607 e la CdLA 1628, che a giudizio del Besta si ricollegherebbero in modo diretto all'incunabolo – è ristabilito *pregontare* (*preguntare*, *pregontari*), pur permanendo traccia di *corbentare* in quelle edizioni che ripropongono il commento dell'Olives.

Merita conto di rimarcare che interventi come quelli che abbiamo esemplificato, come pure altri persino più vistosi di 'aggiornamento', 'rimaneggiamento' e 'semplificazione' del testo, essenzialmente in chiave di lingua, non sorprendono in un codice legislativo a lungo vigente (con le riforme e le deroghe del caso, s'intende)<sup>29</sup> che veniva interpretato e applicato, e anzi di tale protratta vigenza sono segni concreti.

In ogni modo, a mostrare ulteriormente il legame fra le diverse stampe – in aggiunta ai casi poc'anzi discussi che, evidenziando il ruolo nodale dell'edizione madrilena del 1567, danno pur

<sup>28</sup> Si consideri, a ogni modo, che l'emendazione di *corbentare* in *pregontare* non avrebbe presentato particolari problemi, visto che la prescrizione qui in esame ritorna formulata nei suoi termini esatti, in entrambi i rami della tradizione, nella chiusa del cap. LXXXV, ove si tratta dell'avvelenamento delle acque prima di San Michele (nell'inc., ad es., si legge: *issos officialis inde preghontent sos iurados per omni bolta qui los debent pregontare*). Come rimarcava il Mameli de' Mannelli, una simile previsione, quella, cioè, che gli ufficiali interrogassero i giurati in relazione a un certo reato tutte le volte in cui era previsto che li sentissero, avviene a tenore del cap. XIX.

<sup>29</sup> Cfr., ad es., A. MATTONE, *La «Carta de Logu» di Arborea tra diritto comune e diritto patrio*, in *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, cit., pp. 406-478, specie alle pp. 435 ss. L'autore osserva anche che «nel corso del tempo si assiste [...] a una sorta di adattamento linguistico della *Carta de Logu* dovuto soprattutto all'uso: così le edizioni cagliaritanee risentono dell'influenza del sardo campidanese parlato, come quella sassarese del 1617 appare più aderente alla variante logudorese. Naturalmente si tratta di divergenze linguistiche, non di contenuto: le modifiche testuali non sono infatti mai dettate dall'evoluzione degli istituti giuridici» (p. 418). È bene tuttavia precisare che non è dato osservare una corrispondenza fra il luogo di edizione e la coloritura linguistica logudorese o campidanese del testo, come sostiene l'autore: a questo proposito si veda *supra*, in corrispondenza della nota 14.



sempre testimonianza di errori monogenetici e delle relative emendazioni, del pari monogenetiche e di identica funzione argomentativa – è agevole anche individuare alcuni errori congiuntivi che, sfuggiti agli interventi dell’Olives, permangono quasi sempre sino al lavoro di inizio Ottocento del Mameli de’ Mannelli e, in particolare, ancora una volta, pongono in allineamento l’incunabolo *anche* al testo madrilenno del 1567, passando attraverso l’edizione cagliaritana del 1560, errori che, in alcune occasioni, sono pure separativi contro il manoscritto (in modo complementare, si vedrà, sono evidenziabili nel codice errori separativi contro le stampe, col che è assicurato che le ultime non discendono dal primo). Ciò, in definitiva, permette di rigettare l’ipotesi del Besta e consiglia di inquadrare le stampe in un unico ramo della tradizione della *CdLA*. Ci limitiamo a fornire alcuni esempi che ci paiono particolarmente probanti (quelli ai nn. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 fanno riferimento a errori che, a nostro avviso, oltre che di tipo congiuntivo relativamente alle stampe, sono pure di tipo separativo contro il manoscritto, mentre quelli ai nn. 3, 4, 7 riguardano errori congiuntivi ma non separativi):

1) nella seconda sezione del proemio della *CdLA*, secondo il testo trådito nel ms. si legge: *«s)a Carta de Logu, sa quali cun grandu sinnu e providimentu erat fata per issa bona memoria de juigui Mariani etc.»*<sup>30</sup> Altrove, il sintagma *grandu sinnu* appare corrotto, ché nell’inc. e nella *CdLA* 1560 abbiamo *cum grandissimo et providimento*, palesemente irricevibile a testo, mentre nella *CdLA* 1567 l’espressione è ricondotta a una sintassi regolare tramite l’eliminazione della congiunzione: *cum grandissimo providimentu* (lezione che giunge sino alla *CdLA* 1805: *cun grandissimo provvidimentu*);

2) al cap. LXI, nell’inc. si incontra il vocabolo *botigantis*, *vox nihili* sorta per cattiva lettura di *litigantes*, che è la lezione tramandata dal ms.; *botigantis* (*bottigiantes*, *bottiganntes*, *bottigiantis*) è poi passato a tutte le edizioni a stampa, nonostante già l’Olives nel suo commento chiosasse *botigantes, idest litigantes*;<sup>31</sup>

3) al cap. LXXI, a un certo punto si prevede che, una volta che lo scrivano abbia letto le dichiarazioni rese dai testimoni, il *curadore*, ovvero l’ufficiale che presiede la *corona*, dovrà sentire la parte contro la quale essi sono stati convocati, per vedere se vuole opporre qualche fatto contro le loro persone o le loro deposizioni: *et si bollet oppone o narre alcuna caussa qui pargiat racionabili et justa* (così nel ms.), sarà ascoltata, concedendole 8 giorni di tempo per controargomentare. Nell’inc. e nelle restanti stampe, anziché *pargiat* si legge *bagiat*, che complica l’intelligenza del passo: questo, almeno, finché l’Olives (che pure mantenne a testo *alcuna caussa qui bagiat raxonivili et iusta*) chiosò nel commento *alcuna cosa qui valgiat et raxonivili et iusta siat*, ciò che suggerì che *bagiat* andasse inteso in senso assoluto (“qualche cosa che abbia rilevanza, e sia ragionevole e giusta”);

4) al cap. LXXVII, come premessa al disposto normativo vero e proprio, il legislatore ricorda che sovente nelle *coronas* sono presenti contrasti e divergenze circa il giudizio da pronunciare,

<sup>30</sup> Abbiamo emendato *signu*, che è la lezione proposta dal manoscritto, in *sinnu*, vocabolo presente già nel *Condaghe di San Pietro di Silki*: si tratta di un antico italianismo penetrato in sardo con l’adeguamento proporzionale della vocale tonica (cfr. M.L. WAGNER, *Dizionario etimologico sardo*, Heidelberg 1960-64, vol. II, p. 420, s.v. *sinnu*).

<sup>31</sup> Ciononostante, sempre nel commento relativo al cap. LXI, qualche riga più in basso, l’Olives dà a intendere di non considerare *botigantis* lezione corrotta: afferma, infatti, che il suo uso per *litigantes* si spiega col riferimento ai *mercatores* e ai *botigantes* di cui tratta il cap. XVII. Gli editori successivi, anziché dare importanza alla sinonimia proposta in base al contesto di occorrenza (*botigantes, idest litigantes*), si soffermarono sull’analisi della voce offerta dal giureconsulto sardo, sino ad arrivare a distorsioni come quella effettuata dal Mameli de’ Mannelli: «Il Commentatore suppone, che dica *bottigantis*, come si trova in alcune edizioni, e crede, che significhi que’ Mercatanti, o Bottegaj, de’ quali tratta il cap. 17. io però ho stimato conveniente di scostarmi per questa volta dall’edizione di Madrid, e seguire quella del 1617. la quale ha *bottigiantes*, perché credo, che voglia dire combattenti, duellanti, rissanti in senso di litiganti dalla somiglianza, che ha la lite col duello, modo anzi un tempo di terminar le liti, chiamandosi botte i colpi, che l’un duellante vibra all’altro, onde abbia origine la voce Sarda *bottigiantis*, non potendomi persuadere, che questa legge sia emanata pe’ soli Bottegaj; quindi è, che l’ho tradotto collitiganti». Sulla questione si veda anche G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, cit., pp. 153-154.

dopodiché esprime il desiderio che *ciascaduna desso terras nostras siat mantesda et conservada in justicia et in ragione* (così nel ms.). In luogo di *conservada*, nell'inc. e nelle altre stampe si legge *observadas* o sim., che è lezione palesemente corrotta;

5) restando sempre al cap. LXXVII, a un certo punto si prevede il caso che in *corona* pervenga *alcuno chertu ch'esseret grosu et dubiossu, desso quali sos lieros dessa ditta corona esserent partidos et divissos in su juigare issoru*. In luogo di *partidos*, lezione offerta dal ms., le stampe presentano *perdidos*, cattiva lettura giunta sino alla CdLA 1805;

6) al cap. CVIII, si ordina che nessun conciatore dovrà trattare alcuna pelle di bue o vacca, di cavallo o cavalla, né di asino, se essa non è stata contrassegnata in Oristano col marchio stabilito. Quindi, nel ms. si legge: *et <a> qui at sere provadu, paguit secundo qui narat sa Carta de Loghu pro sa fura*. Nell'inc. e nella CdLA 1560 l'attacco della frase figura come *et acaptat esser provadu* (= *et a c'appat esser provadu*), generando in tal modo una confusione col verbo *acaptare*, *acattare* "trovare" che permane nelle stampe successive, in cui tuttavia si è cercato di normalizzare la sintassi del passo: così, ad es., l'Olives mette a testo *et si acaptat esser provadu* (così anche nelle CdLA 1607 e 1628), nella CdLA 1617 si ha *et si si acattat, et essere proadu* (così pure nelle CdLA 1708 e 1725), mentre nella CdLA 1805 si approda a *e si si acattat, ed est provadu*;

7) al cap. CXII, vi è una sezione in cui si prevede la condotta da seguire nel caso in cui il bestiame di un certo villaggio procuri danni alle vigne, agli orti o ai semineri di un altro villaggio. Tale sezione risulta così introdotta nel ms.: *quando bestiamen de una villa faguirit de cusus dannus in attera villa etc*. In luogo di *faguirit*, nelle stampe, a partire dall'inc. e sino al Settecento, compare *pagharit* (*pagarit, pagaret*), ma è evidente che le bestie non possono rifondere i danni, bensì produrli: ebbe pertanto compito agevole il Mameli de' Mannelli nel ristabilire *fagherit*;

8) al cap. CXX si prevede che, *si alcuna persone at maxellari a tortu causa de su regnu* (con la locuzione avverbiale *a tortu* che vale "senza diritto" o sim.), dovrà rifondere, se viene riconosciuto colpevole, 5 volte il valore della bestia. Nelle edizioni a stampa, ove pure il capitolo è intitolato *qui maxellaret a tortu* (così nell'inc.), in luogo di *a tortu* si legge *ateras*, salvo che nella CdLA 1805, ove il Mameli de' Mannelli prese spunto dal commento dell'Olives e introdusse *extra* (*extra dittas causas de Rennu*), che è ancora più improbabile di *ateras*;

9) al cap. CXXII si prescrive che le *curadorias* e i villaggi che hanno obbligo di recarsi a Oristano per reggere la *chida de berruda* dovranno adempiere secondo l'ordine ricevuto e la consuetudine. In base al testo del ms., poi, si precisa: *salvu si cusa curadoria over villa ad qui at gitare bene in sas ditas dies feriadas o festas, qui non siat tenta de bene in sas ditas ferias, ma siat tenuta de torrare cusas dies qui l'ant gitare qui non siant feriades*. In luogo delle stringhe di testo *in sas ditas dies feriadas o festas* e *in sas ditas ferias*, nell'inc. e, in termini identici nella sostanza, nelle altre stampe si legge *in sas secundas dies feriadas o festas* e, rispettivamente, *in sas secundas ferias*, con *secundas* che è errore monogenetico attribuibile all'inesatto scioglimento di un'abbreviatura per *suprascriptas* o sim., con le conseguenze immaginabili dal punto di vista della comprensibilità del passo;<sup>32</sup>

10) al cap. CLX dell'inc. si dispone che, ove sia dimostrato che il soccidario abbia commesso *fraudu de bestia qui averit bendida o donadu o mandigadu*, senza dirlo al soccidante quando fanno il conteggio dei capi al termine dell'anno, il primo perderà il contratto di soccida e pagherà alla

<sup>32</sup> Per es., l'Olives, nel suo commento, interpreta acrobaticamente che per *secundas ferias* debbano intendersi quelle indicate al cap. CXXV, di contro alle altre menzionate al cap. CXXI, da considerarsi *primas ferias* in ragione dell'ordine di stesura scritta (*ratione ordinis scripturae*). Sul cap. CXXII della CdLA, così come trasmesso nei due diversi rami della tradizione, si veda G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, cit., pp. 27-29 (si osservi soltanto che l'espressione *icusas sentencias... non bagiat, nen bengiat*, in chiusura di capitolo, è una cattiva lettura del Besta in luogo di *icusas sentencias... non bagia<n> nen tengiant*). Infine, sul maldestro scioglimento delle abbreviature *scu* e *scta* nelle stampe, si veda E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 10.

corte 25 lire di multa. La lezione *mandigadu* è attestata da tutte le stampe fino alla *CdLA* 1805: nessun motivo di dubbio si sarebbe avuto al suo riguardo se non fosse che, nel passo corrispondente del ms. (cap. CXXXI), si legge *amagadu* (“nascosto”), un catalanismo evidentemente non inteso dagli editori dell’incunabolo e banalizzato in *mandigadu*.<sup>33</sup>

Per completare il quadro e perfezionare la lista degli argomenti che, fra gli altri indici, consentono di delineare una tradizione bipartita della *CdLA* (e anzi, vedremo fra breve, inducono a parlare di due redazioni ben distinte dello statuto di Eleonora), resta da fornire qualche esempio di errore separativo del manoscritto contro le stampe, la cui presenza – già lo si accennava – impedisce di aderire all’ipotesi che queste ultime discendano dal primo. A tal fine, si possono prendere in considerazione alcune lacune per *saut du même au même* presenti nel manoscritto che riusciamo a colmare grazie al testo dell’incunabolo:

1) al cap. II della *CdLA* è previsto che coloro che si adoperino in qualche modo *contra prosperitatem domini* (come si esprime l’Olives) dovranno essere trascinati a coda di cavallo per tutto il territorio di Oristano e quindi appesi sulla forca. Il ms. prosegue quindi in questo modo: *et issos benis suos tottu depiant esser confuschados assa corti nostra, et si ve[ramente] qui in caxu qui su ditu tractadori avirit mujere appat sa parti sua sença mancamentu alunu*. Ciò che induce a ipotizzare che qui sia stata omessa una stringa di testo non è tanto la congruenza sintattico-semanticamente del passo, che pare anzi conservare comunque una sua intelligibilità (e nell’edizione Besta, in effetti, non è emendato), quanto l’esame comparativo col dettato dell’inc.: *et issos benes suos tottu appropriadus assu renno, si veramente qui in casu su dictu traditore avirit **mugere** et esseret coiada assu modu sardischu que sa dicta **mugere** appat sa parti sua senza mancamentu alunu* (in grassetto sono evidenziate le parole uguali che hanno causato la svista del copista);

2) al cap. VIII, dedicato ai suicidi, nel ms. si legge: *ordinamus qui si alcuna persona si oquieret issu istesu apensadamenti in alicunu modu, qui si depiat istrasinari et infurchari in alicuna furcha qui si deppiat faguer iscrivir tottu sos benis suos infini ad ateru comandamentu nostru*. Che anche in questo caso il brano ponga qualche problema è mostrato dal fatto che il Besta integrò una congiunzione copulativa dopo *furcha*; tuttavia, solo il confronto con l’inc. permette di individuare la presenza di una lacuna per *saut du même au même*: *ordinamus qui si alcuna persona si hochieret isu istesu apensadamenti in alcuno modo si deppiat istrasinare et infurchare in alcuna furcha que si **deppiat faghene** a prope dessa villa hui s’at ochier. Et issu ufficiali de cussa villa **deppiat fagheri** iscriviri tottu sus benes suos infini ad ateru comandamentu nostru* (abbiamo qui emendato la lezione *oiffciali* in *ufficiali*);

3) al cap. XXII, in principio, è previsto il caso dell’uomo che si introduca con la forza in casa di una donna sposata, senza possederla carnalmente: se catturato e riconosciuto colpevole di tale reato nei modi di legge, sarà condannato a pagare 100 lire e, se non paga entro 15 giorni dalla data del giudizio, gli sarà tagliato un orecchio. Successivamente, seguendo il dettato del ms., si prosegue in questo modo: *et qui alunu homini esseret tentu cun alcuna femina coiada in domo dessa dita femina, cussa tali femina siat afrustada et isposedida de tottu sos benis suos et dexas rexonis suas gasi de dodas comenti et de ateru beni*. A dispetto del fatto che nell’ed. Besta il passo sia proposto senza alcun intervento del curatore, si nota subito che non è chiara la differenza rispetto alla fattispecie delineata in precedenza, avendosi ancora a che fare con un uomo colto nella casa di una donna sposata, senza nulla specificare circa il modo in cui vi abbia avuto accesso: questa volta, però, la pena è rivolta alla donna, non all’uomo, circostanza che produce l’impressione che il passo

<sup>33</sup> Del resto, una simile banalizzazione non sorprende, se si tiene presente che lo stesso Guarnerio cadde in un errore analogo quando propose di emendare il testo introducendo, in luogo di *amagadu*, *amaçadu* “ammazzato” (*La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, cit., p. 125): con buona ragione fu perciò criticato dal Wagner nel *Dizionario etimologico sardo*, cit., I, p. 77, s.v. *am(m)agare(si)*.

sia lacunoso, poiché è logicamente necessario che a carico della *nupta* sia previsto ed esplicitato un qualche elemento di colpevolezza. Il confronto con l'incunabolo conferma tale impressione, mostrando che in concreto è avvenuto un salto da uguale a uguale: *et si alcuno homini esseret tentu cum alcuna femina coiada in domo **dessa femina** et esseret voluntadi **de sa femina** cussa codali femina siat afrustada et fostigada et ispossedida dessos benes suos totu et de sas raxones suas gasi de dodas comenti de ateros benis* (abbiamo emendato *femia coaida* in *femina coiada*). In questo modo è espresso, con la precisione attesa in un testo giuridico, l'elemento fondamentale, ravvisato nel consenso della *nupta* alla relazione extraconiugale (*et esseret voluntadi de sa femina*), che configura il reato in oggetto nei termini di adulterio e distingue questa fattispecie dalla precedente, nella quale l'uomo si introduce *per força* nella casa della donna;

4) al cap. LIII, seguendo il ms., si dispone che se qualcuno, ricevendo una citazione dalla *corona de Logu* o da altra *corona*, non si presenta in tribunale entro il termine fissato nell'avviso, non dovrà perdere la lite per contumacia, qualora si tratti della prima o della seconda notifica, *ma satisfazat su spendio c'at avir mandadu sa ditte nunça et siat condepnadu* etc. Il Besta, comprendendo che il brano presenta qualche guasto, mise a testo *a c'at aujr mandadu sa ditte nunça*, col che si recupera il senso esatto della prescrizione (chi non si presenta in ottemperanza al decreto di citazione dovrà rifondere le spese sostenute da colui che ha richiesto il decreto in questione), ma non la lettera, per restituire la quale giova la comparazione con l'inc.: *ma satisfazat su ispendiu c'at avire factu cussa persona c'at avire mandadu sa nunza et siat condempnadu* etc.;

5) al cap. LV, si stabilisce che le citazioni emesse dalla *corona de Logu*, dalla *corona de chida de berruda* o dalla *corona* di altro ufficiale *si deppiant faguir scriviri in su cartolaiu et leere ad sos lieros c'ant essere in sa corona ad icussa persone qui 'll'at bolle portare o debere* (così nel ms.): il senso della norma appare problematico, giacché non è perspicua la ragione per la quale si prescriverebbe che dette citazioni, oltre che essere registrate nel cartolario e lette ai liberi presenti in *corona*, dovessero essere lette pure ai messi notificatori (e, rileviamo a margine, per intendere in questo modo sarebbe necessario integrare una congiunzione copulativa prima di *ad icussa persone qui 'll'at bolle portare o debere*). Della cosa si avvide anche il Besta, che questa volta propose la corretta integrazione del passo attraverso la collazione col testo dell'inc., ove si legge: *si deppiat fagheri iscrivere in su cartolaio et leer assos lieros c'ant esser **in sa corona** et factu ciò exemplare sas dictas nunzas dae su cartolaiu et dare-llu **in sa corona** ad icussa persona qui l'at deber portare*;

6) al cap. XCVI, come si è già avuto modo di ricordare, si prescrive che, se un individuo va a stare da una *curadoria* a un'altra, *cusu officiali de sa corodoria at hui at eser andado at istari siat tenuto de faguir pagari at su attero officiali pari suo quando illi demandarit cusas rexones qui at avir ad dimandari s'uno officiali a s'atero pro sus hominis qui ant eser partidos dae s'una corodoria a s'atera, siat tentu ciascuno qui at aviri a rejeviri de dimandari sas ditas ragioni dues voltas s'anno*. Il senso e la sintassi del passo corrono senza intoppi fino al sintagma *cusas rexones*, dopo di che l'esegesi diventa incerta. Il Besta provò a trovare una soluzione inserendo la punteggiatura in modo tale da ottenere la quadratura semantica del dettato normativo: *cusu officialj de sa corodorja, at huy at eser andado at istarj siat tenudu de fagujr pagarj at su attero officialj parj suo quando illj demandarjt cusas rexones quj at aujr ad djmandari s'uno officialj a s'aterro; pro sus homjnjs quj ant eser partidos dae s'una corodoria a s'aterra siat tentu ciascuno quj at aujrj a rejevjrj de dimandarj sas ditas ragioni dues voltas s'anno*. Per evitare di abbandonarsi a sterili acrobazie interpretative, sarà utile considerare ora il testo proposto dall'inc., che consente di comprendere senza difficoltà come si sia determinata la situazione documentata dall'altro testimone: *cussu ufficiale de cussa curadoria ad hui at esser andadu ad istare siat tenuto de fagheri paghare ass'atero officiali pari suo quando illu adimandarit **cussas raxiones** qui debent pagare a nnos prossu officiu suo et **icussas raxiones** c'at aver a dimandare s'unu officiali ass'atero*

*prossos hominis c'ant esser partidos daess'una curadoria ass'atera siat tenuto ciascuno c'at aviri a rreciviri de dimandare sas raxiones secundas duas boltas s'annu;*<sup>34</sup>

7) al cap. CXXXVIII si ordina che *sas ebbas qui ant essere acatadas in pardo illas deppiant maxellari over qui 'llis fassa<n>t tentura*, con successiva precisazione che per la *tentura* i *pardarjus* dovranno avere 10 soldi dal padrone delle cavalle in questione e che la macellazione potrà avere luogo se si tratta di una mandria di oltre 10 capi, mentre dai 10 capi in giù il proprietario pagherà 1 soldo per capo. Nel brano, tuttavia, è stata omessa una stringa di testo contenente, fra l'altro, l'indicazione dei soggetti che potranno effettuare la *tentura*, ciò che è possibile appurare attraverso la collazione col cap. CLXVII dell'inc.: *item ordinamus qui sas ebbas qui s'ant acatari intro dessu pardu de siidu qui su maiori de pardu et issos iurados de pardu siant tenudos de maxellari de sas dictas ebbas over qui 'llis fassa<n>t tentura*.

3. Focalizzando meglio la questione del rapporto fra il testo conservato nel codice e quello offerto dall'incunabolo, converrà ora rimarcare che si tratta di due redazioni o strati ben distinti della *CdLA*: la principale e più vistosa differenza sta nel numero dei capitoli, 162 nel primo (163 nell'edizione Besta)<sup>35</sup> e 198 nel secondo (come nelle restanti stampe). Ciò è dovuto soprattutto, ma non soltanto, al fatto che manca pressoché integralmente nel manoscritto il cosiddetto Codice rurale promulgato da Mariano IV di Arborea, in data non precisabile con certezza, per rispondere all'esigenza di un controllo efficace della vita nei campi, in modo particolare prevedendo norme per proteggere dal bestiame le vigne, gli orti e i semineri.<sup>36</sup> Prima di procedere oltre, qui di séguito indichiamo nel dettaglio le corrispondenze e le divergenze esistenti nella strutturazione per capitoli fra il manoscritto e l'incunabolo, privilegiando a tal fine i riscontri testuali a fronte delle analogie di contenuto, più o meno tenui, quali talora si colgono:

il proemio e i primi 130 capp. del ms. corrispondono al proemio e ai primi 130 capp. dell'inc.;

i capp. CXXXI-CXXXIX del ms. corrispondono ai capp. CLX-CLXVIII dell'inc.;

il cap. CXL del ms. offre, in ragione della materia disciplinata, qualche riscontro testuale col cap. CLXIX dell'inc., più articolato (e si veda anche il cap. CLXX, dedicato allo stesso tema normativo);

i capp. CXXLI-CXXLII del ms. corrispondono ai capp. CLXXI-CLXXII dell'inc.;

il cap. CXXLIII del ms. può essere posto in parallelo col cap. CXXXIX e con l'attacco del cap. CXL dell'inc.;

il cap. CXXLIV del ms. corrisponde al cap. CLXXIII dell'inc.;

i capp. CXXLV-CXXLV del ms. corrispondono ai capp. CLXXXIII-CXCIII dell'inc.;

i capp. CXXLVI-CXXLVII del ms. presentano, in ragione della materia disciplinata, esili riscontri testuali coi capp. CXXLIX e CXXLVII dell'inc., assai più estesi;

il cap. CXXLVIII del ms. manca nell'inc.;

il cap. CXXLIX del ms. presenta qualche punto di contatto, più nella tematiche che nei riscontri testuali, col cap. CLI dell'inc., che tratta la materia in modo più diffuso;

i capp. CLX-CLXII del ms. mancano nell'inc.;

<sup>34</sup> Nel passo qui proposto si può osservare una volta in più, nel sintagma *sas raxiones secundas*, lo scioglimento erroneo di un'abbreviatura che stava per *suprascriptas* o sim.

<sup>35</sup> Si dirà meglio più avanti, nella *Nota al testo*, che quelli che nell'edizione Besta sono dati separatamente come capp. CXXIV e CXXV da noi sono stati lasciati riuniti sotto il cap. CXXIV, come nell'incunabolo. Appare in qualche modo curioso che il Besta, pur producendo un'edizione del testo organizzata su 163 capitoli, rimarchi, nella sua *Prefazione illustrativa* (a p. 13), la presenza nel manoscritto di 162 capitoli, senza approfondire l'argomento.

<sup>36</sup> Si veda, nell'incunabolo, il proemio del Codice rurale, fra i capp. CXXXII e CXXXIII. Secondo F.C. CASULA, *Dizionario storico sardo*, cit., s.v. *Codice Rurale del Regno di Arborea*, a p. 434, la raccolta di norme in questione fu redatta probabilmente fra il 1353 e il 1355.

i capp. CXXXI-CLIX,<sup>37</sup> CLXIX-CLXX, CLXXIV-CLXXXII, CXCIV-CXCVIII dell'inc. mancano nel ms., facendo salvo ciò che si è detto riguardo a qualche limitato riscontro testuale fra singoli capitoli.

Da ciò che schematicamente abbiamo esposto si evince che i confini fra i dettati delle due redazioni della *CdLA* a noi pervenute sono discontinui e sfrangiati: in altri termini, la differenza non è data soltanto dall'assenza/presenza, in un dato punto, del Codice rurale, in quanto debbono essere valutati adeguatamente, dal punto di vista storico come da quello filologico, quei capitoli del manoscritto che, oltre a offrire riscontri più o meno evidenti nella lettera, affrontano tematiche sviluppate in modo più articolato e disteso in alcune sezioni dell'incunabolo, così come quei capitoli che uno dei due testimoni presenta in modo esclusivo (circostanza che, per quanto riguarda l'incunabolo, si verifica non solo con riferimento al Codice rurale). Giusto per dare uno *specimen* di questa situazione, si può considerare il caso del cap. CXLIII del manoscritto:

*Item ordinamus qui si alcuna persone teneret vinga o terra buida in castigu ingiriada de vingas, siat tenudu de contribuire de pagari su qui 'lli at benni in parti de sa dita cungiadura.*

Come si è già avuto modo di rilevare, nell'incunabolo sono due i capitoli, il CXXXIX e il CXL (limitatamente all'attacco), che, compresi all'interno del Codice rurale, presentano dei riscontri testuali col passo appena citato del manoscritto:

cap. CXXXIX: *Constituimus et ordinamus qui ogra persona de qualuncha gradu, istadu over conditione siat qui at aviri vigna o terra boida in ciaschuna de sas vingnas siat tenuto de contrubuhire et paghare pro rata et secundu qui de 'lli at tohare sa parti dessa cungiadura qui a<n>t fagheri.*<sup>38</sup>

cap. CXL: *Item ordinamus qui caluncha persona c'at aviri vigna o terra boida in castigu sia tenuto de contrubuhire et paghare pro rata secundu qui de 'lli at tohari sa parti dessa cungiadura qui a<n>t fagheri.*

Dopo questa prescrizione iniziale, che riprende il contenuto del capitolo precedente (e si pone in parallelo col cap. CXLIII del manoscritto), il cap. CXL dell'incunabolo procede a disciplinare la materia trattata in modo assai minuzioso, prevedendo, ad es., il caso di coloro che, avendo una vigna o una terra incolta in un *castigu* (comprensorio vigilato da custodi retribuiti dai proprietari dei fondi), non vogliano o non siano in grado di pagare la quota loro spettante per la recinzione, o ancora le conseguenze del comportamento di chi, non avendo provveduto a recintare quanto di propria competenza, abbia con ciò reso possibile l'accesso di bestiame errante procurando danno ai vicini.

Casi come quello appena presentato, oltre a dare un'idea più precisa di ciò che in precedenza si diceva a proposito della natura dei confini testuali fra il manoscritto e l'incunabolo, spingono necessariamente a qualche riflessione di ordine generale. Di fronte a due redazioni della *CdLA* che, allato di numerose sezioni in comune, presentano una serie non lieve di divergenze, occorrerà infatti interrogarsi, una volta ancora, su quale fra esse rifletta più da vicino il codice voluto e promulgato da Eleonora di Arborea. A questo riguardo, in generale, occorrerebbe essere cauti nell'asserire che la *CdLA* si compone di 198 capitoli – sovente, infatti, capita di leggerlo – o, più esplicitamente ancora, che il manoscritto cagliaritano è lacunoso, facendo riferimento alla mancanza in esso del

<sup>37</sup> Rammentiamo che il Codice rurale occupa i capp. CXXXIII-CLIX.

<sup>38</sup> Il testo sembra corrotto: *in ciaschuna de sas vingnas* andrà infatti emendato in *in castigu de vingnas* o similmente, come suggerisce anche il confronto col capitolo successivo. Si tratta di un ulteriore errore congiuntivo rispetto alle stampe che si va a sommare agli esempi dati in precedenza.

Codice rurale,<sup>39</sup> ché la situazione è di fatto più complessa, come si è cercato di mostrare: in ragione di ciò, a noi pare necessario accogliere definitivamente, e operativamente, l'ipotesi che il codice conservi, dello statuto di Eleonora di Arborea, una redazione anteriore rispetto a quella data nelle stampe, che prese forma solo in séguito, integrando, senza peraltro armonizzarle pienamente, delle sezioni normative, preesistenti, connesse specialmente alla vita dei campi, ché altrimenti si dovrebbe ammettere che il codice tramandi una redazione posteriore e scorciata della *CdLA*. Supposizione, quest'ultima, particolarmente dispendiosa e problematica, non potendosi pensare, per un verso, che l'assenza del Codice rurale nel manoscritto sia imputabile a un'omissione accidentale, di cui non è traccia né indizio, e risultando ancora più azzardato, per altro verso, prendere in considerazione un'omissione volontaria, con però la ripresa in ordine sparso, e quasi per frammenti (oltretutto, neppure sempre e del tutto congruenti con la supposta fonte), di alcuni capitoli,<sup>40</sup> perché si ha a che fare con un testo normativo vigente, che veniva detenuto in vista di una conoscenza non meramente speculativa, bensì applicativa.

La tesi che qui abbracciamo, del resto, non è nuova. Già Antonio Era aveva modo di parlare, in riferimento alla redazione della *CdLA* consegnataci dalle stampe, della presenza in essa di una doppia fonte del diritto agrario costituita dal codice di Mariano e dalle sporadiche disposizioni di Eleonora, e poiché sia le une che le altre regole «rimasero in vigore senza interferire, salvo poche inevitabili antinomie, facilmente superate dall'ermeneutica giuridica, il commento dell'Olives le investì entrambe, considerandole un sistema organico e le accompagnò sin dal sec. XVI nella applicazione pratica».<sup>41</sup> E in relazione al punto per noi cruciale, lo studioso aggiungeva: «È certo, più che probabile, che Eleonora non volle inserirlo [*scil.*: il Codice agrario] nella sua Carta de logu, poiché altrimenti avrebbe coordinato con esso le disposizioni date per l'agricoltura, evitando ripetizioni e, tanto per non scendere a particolari, avrebbe, ad esempio, pretermesso di dettare il suo cap. CXII».<sup>42</sup>

Degne di attenzione, poi, sono le ulteriori riflessioni che lo storico del diritto traeva, in chiave problematica, dal confronto delle due redazioni della *CdLA*, specie laddove giungeva a ipotizzare che, così come dall'assenza del Codice rurale nel manoscritto cagliaritano è dato concludere che

<sup>39</sup> È invece noto, e si avrà modo di precisarlo meglio più avanti nella sezione *Il manoscritto BUC 211*, che il codice cagliaritano è oggettivamente lacunoso per il cattivo stato di conservazione delle prime carte, per le quali già il Besta lamentava lo sfaldamento della parte inferiore.

<sup>40</sup> Quest'ultima parrebbe essere la posizione di E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, cit., I, p. 145: «Nel complesso a [= manoscritto cagliaritano della *CdLA*] sembra copiare da un antigrafo già guasto, operando in aggiunta delle potature sui capitoli del *Codice rurale*, di cui restano però frammenti inseriti in più parti del testo. Inoltre, in alcuni casi il ms. reca delle lezioni che trovano esatto riscontro in singole parti di **d** [= testimone unico della *Carta de Logu* cagliaritana], ciò che suggerisce che il compilatore di **a** abbia avuto nel suo *scriptorium* la vecchia traduzione in pisano del *corpus* legislativo cagliaritano. Tutti questi fattori suffragano l'ipotesi che **a** sia stato esemplato a Iglesias prima del varo definitivo della CL, tra il 1376, data di conclusione del *Codice civile e penale*, e il 1392, data ultima della promulgazione del testo da parte di Eleonora». A prescindere dai singoli elementi non condivisibili di questa ricostruzione (ad es., il fatto che **a** sia stato esemplato a Iglesias, questione sulla quale si tornerà), non sfugga che nel brano riportato, e anche in riferimento ad alcune asserzioni precedenti, si rilevano vistosi elementi di contraddizione, giacché l'autore ipotizza: 1) che Eleonora di Arborea abbia riunito, fra il 1388 e il 1392, il Codice civile e penale con quello rurale «in una sola *Carta de Logu*» (p. 142); 2) che nel manoscritto della *CdLA* siano avvenute delle 'potature' in relazione ai capitoli del Codice rurale; 3) che il manoscritto in questione sia stato copiato prima della promulgazione del testo della *CdLA* – in cui sarebbe avvenuta l'unificazione dei *corpora* legislativi paterni – da parte di Eleonora. Inoltre, si consideri che la seconda mano che, dalla c. 25v, finisce di copiare i capitoli della *CdLA*, è la stessa che verga, sino a c. 61v, le *Exposiciones de sa llege*, che nel codice seguono immediatamente (cc. 49r-63r) e che di certo non si possono collocare nel tardo Trecento (si veda *infra*, la sezione *Il manoscritto BUC 211*).

<sup>41</sup> A. ERA, *Il Codice agrario di Mariano IV d'Arborea*, Firenze 1938 (estratto dall' "Archivio «Vittorio Scialoja» per le consuetudini giuridiche agrarie", 5, fasc. 1-2), p. 4.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 5. Così prosegue Era: «Ci si spingerebbe però un po' troppo avanti ritenendo che Eleonora considerasse il Codice rurale di Mariano superato dalla sua Carta, ché forse lo destinava a rimanere una legge indipendente e speciale in vigore per dove la nuova e generale non lo avesse assimilato o innovato. Se anche le intenzioni di Eleonora fossero state diverse, nella pratica l'effetto fu quello».

Eleonora non volle inserirlo «di peso» nel proprio statuto, del pari è lecito ricavare che taluni capitoli presenti nelle stampe ma assenti nel manoscritto non siano attribuibili alla volontà della giudicessa di Arborea, bensì rappresentino aggiunte successive.<sup>43</sup>

Di recente, gli elementi che a noi più interessano di una simile posizione sono stati efficacemente sintetizzati da Jesus Lalinde Abadía, quando scrive: «A proposito della struttura della *Carta de Logu* occorre mettere in risalto che si tratta attualmente di un testo composto da centonovantotto capitoli, che comprendono anche il *Codice rurale* emanato da Mariano IV: questa inserzione risale però al periodo dell'edizione dell'incunabolo e non a quella del manoscritto che consta di centosessantatré capitoli [...] Ciò pone il problema dell'assetto dello Statuto prima dell'edizione a stampa: è evidente che Eleonora non volle inserire nel testo il *Codice rurale* paterno che fu aggiunto in seguito dagli editori quattrocenteschi».<sup>44</sup>

4. Per le ragioni testè esposte dissentiamo da quanto proposto recentemente da Eduardo Blasco Ferrer, per il quale, in vista di un'edizione critica della *CdLA*, occorrerebbe prendere le mosse dall'incunabolo (che «essendo [...] unico testimone di ben un quarto del testo della CL, s'impone *a priori* come punto di riferimento essenziale per quanto riguarda le lezioni ricevibili a testo»), riscontrandone il dettato, per le parti comuni, con quello del manoscritto.<sup>45</sup> In questo modo, infatti, si muove sempre dall'assunto che lo statuto di Eleonora di Arborea comprendesse *ab antiquo* 198 capitoli e che, dunque, le sezioni normative testimoniate unicamente dall'*editio princeps* siano state omesse, per qualche ragione, nel codice.<sup>46</sup> Per parte nostra, prendendo le mosse dall'evidenza di due redazioni distinte della *CdLA* e dalla robusta verosimiglianza che fra esse sia anteriore quella presente nel manoscritto cagliaritano, ci siamo orientati verso l'edizione critica di quest'ultimo testimone, che rappresenta uno strato ben individuato del testo statutario, meritevole, in quanto tale, di considerazione individuale, sforzandoci di colmarne le lacune di vario tipo e di correggerne le lezioni più palesemente corrotte sulla base dell'incunabolo: in sostanza, abbiamo inteso rinnovare, a distanza di oltre cento anni, il lavoro pionieristico di Enrico Besta, sul quale sarà necessario portare ora l'attenzione.

Sin dalle prime righe della sua *Prefazione illustrativa*, l'illustre studioso del Medioevo sardo chiariva le ragioni e gli intendimenti dai quali fu guidato nella realizzazione della propria opera:

Fin dal 1898, data una fugace scorsa al manoscritto cagliaritano della *Carta de logu*, il solo che finora si conosca, m'ero convinto della opportunità di divulgarlo alle stampe per liberare l'importante opera legislativa di Eleonora d'Arborea dalle modificazioni e sovrapposizioni posteriori e ritornarlo alla sua forma genuina: non solo molte cose fin qui ignote o mal note allo studioso del diritto sardo avrebbero potuto essere così acquisite alla nostra scienza, ma si sarebbe fornito insieme un materiale preziosissimo al glottologo, ai cui studi mal si prestano le edizioni precedenti [...] L'edizione nuova si rivolge ai giuristi e ai filologi, e alle esigenze degli uni e degli altri furono informati i criteri che guidarono la preparazione di essa. Fu infatti riprodotta col maggior scrupolo la lezione del manoscritto e solo si corresse là dove la correzione sembrava scevra d'ogni incertezza segnando a piè di pagina la grafia vera del codice: ma d'altro canto eccedendo i limiti d'una edizione diplomatica, si reputò conveniente colmare le lacune di esso in base alla migliore delle stampe.<sup>47</sup>

Il Besta informa pure che, «per facilitare la lettura ai giuristi», preferì talvolta «la lezione

<sup>43</sup> *Ivi*, pp. 5-6.

<sup>44</sup> J. LALINDE ABADÍA, *La «Carta de Logu» nella civiltà giuridica della Sardegna medievale*, in *La Carta de Logu nella storia del diritto medioevale e moderno*, cit., pp. 13-49, a p. 18 (rimarchiamo che quando l'autore parla di 163 capitoli presenti nel manoscritto fa riferimento all'edizione Besta).

<sup>45</sup> E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, cit., I, p. 145. Cfr. anche *supra*, nota 40.

<sup>46</sup> Le osservazioni di E. Blasco Ferrer, pare a noi, si possono invece recuperare utilmente nell'ambito di un'edizione critica della redazione della *CdLA* testimoniata dall'incunabolo.

<sup>47</sup> E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., pp. 3-4.



letterariamente più corretta delle stampe a quella del ms. benché non contenesse un vero e proprio errore», affidando alle note a piè di pagina le forme scartate, segnalate all'attenzione dei glottologi.<sup>48</sup> Inoltre, nell'accordare all'*editio princeps* «il valore quasi di un manoscritto»,<sup>49</sup> aggiunge che «benché non manchino errori dovuti probabilmente al manoscritto poco accurato che le fu di base e la lezione del testo appaia di già quà e là alquanto ammodernata, le lacune del manoscritto cagliaritano non potevano essere supplite meglio che colla lezione di quell'antichissima stampa che senza dubbio, pur indipendentemente dalla maggior antichità, vince in pregio tutte le successive edizioni».<sup>50</sup>

Da queste parole, il lettore potrebbe evincere che l'edizione Besta abbia alcuni punti fermi: I) il rispetto scrupoloso del testo del codice, fatti salvi alcuni interventi dell'editore, segnalati sempre a piè di pagina, relativi a correzioni sicure o volti a introdurre «la lezione letterariamente più corretta delle stampe» (quest'ultimo criterio di intervento, vale la pena di notarlo cursoriamente, è piuttosto vago e impalpabile); II) le lacune del manoscritto furono colmate grazie al testo dell'incunabolo.

Sorprende, una volta lette queste affermazioni, che qualche pagina più avanti, nell'ambito di certe osservazioni polemiche in risposta al Subak (il quale – non sempre a torto – esprimeva perplessità circa alcuni interventi attuati sul testo tradito dal codice, giudicati non necessari o, talora, fuorvianti), il Besta torni a parlare dei criteri essenziali che guidarono l'edizione del manoscritto cagliaritano, e lo faccia introducendo degli elementi che a noi pare entrino in contraddizione rispetto a quanto scritto in precedenza. Dopo avere asserito che non era propria intenzione dare un'edizione diplomatica del manoscritto, «che sarebbe stata fuor di luogo, perché esso non è né originale né derivato direttamente dall'originale, non autentico né autenticato ed è scritto da persona inesperta e incolta e negligente», lo studioso chiarisce che il suo scopo era casomai quello di procedere a un'edizione della *CdLA* nella forma rispecchiata dal codice, «valendomi per ricostruire il testo dei sussidii che potevano offrire la I e la III edizione [ossia l'incunabolo e la stampa madrilena del 1567], condotte su manoscritti diversi ora perduti».<sup>51</sup> A tale riguardo, il curatore afferma in tono perentorio che non era certamente il caso di riporre eccessiva fiducia nel manoscritto cagliaritano, dando l'esatta misura di alcune frasi scritte in precedenza<sup>52</sup> dalle quali si potrebbe evincere – come alcuni, in effetti, hanno fatto –<sup>53</sup> una sottovalutazione troppo severa di tutte le edizioni a stampa della *CdLA*: insomma, se da un lato l'insigne studioso del Medioevo sardo era convinto della grandissima utilità del codice che andava editando in relazione alla fissazione e a una comprensione storicamente avvertita del testo del *corpus* normativo arborense, d'altro canto non nascondeva i limiti che questo testimone di primaria importanza portava con sé e, di conseguenza, era ben consapevole dell'esigenza di un suo riscontro con le edizioni a stampa.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 4, nota 1.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>51</sup> Le parole del Besta sono contenute nella breve sezione di chiusura delle *Prefazioni illustrative* alla *Carta de Logu de Arborea* citata in precedenza alla nota 18: si veda, in particolare, a p. 149. Si è già avuto modo di argomentare che tutte le edizioni a stampa possono essere collocate in un unico ramo della tradizione del codice legislativo arborense.

<sup>52</sup> Cfr. E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., pp. 9 ss.

<sup>53</sup> Si vedano, ad es., G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, cit., p. 123 e, in precedenza, F.C. CASULA, *La Carta de Logu del regno di Arborea*, cit., p. 239.

L'elemento di contraddizione, non lieve, di cui dicevamo consiste nel fatto che, mentre in precedenza il Besta aveva descritto l'incunabolo come il miglior ausilio testuale per colmare le lacune del manoscritto (posizione condivisibile, che noi stessi abbiamo tradotto in pratica nella presente edizione), ora dichiara di avere utilizzato anche la stampa madrilena del 1567,<sup>54</sup> della quale non aveva mancato di sottolineare i difetti, giungendo anche a rimproverare il Mameli de' Mannelli per averla utilizzata.<sup>55</sup>

In aggiunta agli elementi di giudizio appena presentati, un esame ravvicinato mostra che l'edizione del codice cagliaritano data dal Besta ha limiti di varia natura, ciò che si dice non per sminuire i meriti di un lavoro che determinò un netto progresso nelle conoscenze dell'epoca in cui vide la luce, quanto piuttosto per rimarcare come oggi, a distanza di oltre cento anni, esso debba essere di necessità proseguito, aggiornato e migliorato.

In effetti, già a un primo contatto col testo il lettore si trova in una condizione di difficoltà per non riuscire a ricostruire il percorso seguito dal curatore: se questi, ad es., usa sin troppo scrupolo nel mantenere – in un'edizione che non vuole essere diplomatica – le alternanze presenti nel manoscritto fra *u* e *v* e fra *i, j* e *y*, d'altro canto pone a piè di pagina delle note scarse e frettolose che danno un'informazione molto parziale dei numerosi interventi attuati sul testo, in modo non sempre condivisibile. Non sarà neppure superfluo rilevare che manca una nota al testo, sia pure minima, che chiarisca almeno alcune questioni di ordine generale, per es. il valore assegnato all'impiego del corsivo nell'ambito dell'edizione, sulla cui univocità sorgono da subito dubbi fondati.

La prima e più evidente circostanza che induce ad accostarsi con una certa cautela al lavoro del Besta, comunque, è la scarsa cura tipografica del testo, che cela diverse insidie. Non di rado, per es., capita di incontrare un richiamo di nota collocato male, oppure privo di corrispondenza a piè di pagina o, peggio ancora, con una corrispondenza erronea. Inoltre, occorre tener conto di almeno un paio di errata-corrige dispersi nelle *Prefazioni illustrative*, di cui non sempre gli studiosi si sono avveduti (con la conseguenza che si sono prodotte, in più di un'occasione, citazioni di fatto sbagliate): il primo, del Besta, a p. 68 (ma si veda anche a p. 4, nota 1), il secondo, del Guarnerio, alle pp. 143-144 (realizzato, quest'ultimo, «col pieno assentimento del Besta» e contenente anche correzioni degli *errata* precedenti). A ciò bisogna aggiungere che sono frequentissime le cattive letture (per le quali, in realtà, non sempre è dato sapere se siano effettivamente tali o piuttosto si tratti di refusi o, ancora, di correzioni dell'editore non segnalate), solo in modo saltuario è posto in evidenza lo scioglimento delle abbreviature, le medesime abbreviature non sono sciolte sempre allo stesso modo e così via.

Alcuni esempi contribuiranno a chiarire il quadro. Si può intanto considerare il cap. XXIV, che selezioniamo in ragione della sua brevità e forniamo prima nella trascrizione del Besta e poi secondo la nostra edizione (con divisione in commi e apparato critico):

*ed. Besta: Item ordinamus qui si alcunu homjnj andarjt a 'ffesta ouer a sagra de ecclesia non bie deppiat portare arma peruna a pena de pagare liras XXV et de perdere sa arma; et siant tenudos sos jurados uel curadores et sos homjnis dessa uilla per caschuna curadorja hue si at fagher sagra ouer festa de tenner cussu homjnj c'at benne armadu et baturellu tentu assa corti cun s'arma qui 'll'ant acatarj a pena de<sup>56</sup> pagarj sus curadorjs cun sos homjnjs dexas curadorias liras V.*

<sup>54</sup> Senza che, peraltro, sia possibile – sulla base delle indicazioni fornite – distinguere i casi in cui l'editore si è servito, per i propri interventi sul testo del manoscritto, dell'*editio princeps* oppure della *CdLA* 1567, accomunate sotto la sigla *Ed.* nelle note a piè di pagina.

<sup>55</sup> E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 9.

<sup>56</sup> Qui l'editore aggiunge in nota di avere espunto la negazione *non* presente nel manoscritto.

*nostra ed.*: <sup>1</sup>Item ordinamus «qui si alcuno» homini andarit a ffesta over a sagra de ecclesia non bie deppiat portare arma peruna a pena de pagari liras XXV et de perdere sa arma.

<sup>2</sup>Et siant tenudos sos jurados vel curadores et issos hominis dessa villa per caschuna curadoria hue si at fagher sagra over festa de tenner cussu homini c'at benne armadu et bature·llu tentu assa corti cun s'arma qui 'll'ant acatari, a pena de pagari, sos curadoris cun sos hominis dexas curadorias, liras X.

1. deppiat | **deppiant**

2. a pena de pagari | **a pena de non pagari**

Andando per ordine secondo i commi della nostra edizione, segnaliamo i seguenti fatti, di calibro diverso:

comma 1: a) *ordinam9* del ms. è dato come *ordinamus*, senza indicazione della presenza di un segno abbreviativo; b) *qui si alcunu* è dato in corsivo, senza che il lettore possa intuirne la ragione (presenza di una lacuna meccanica, integrazione dell'editore senza che vi sia lacuna meccanica o altro ancora); c) in *over* la *r* è notata in interlineo, ma il Besta non lo segnala in alcun modo; d) la parola *ecclesia* è abbreviata per contrazione, ma di ciò non si è avvertiti; e) la *n* finale di *non* è indicata dal *titulus*, ma neppure questo fatto è segnalato; f) nel ms. non si legge *deppiat*, bensì *deppiant*, con la nasale indicata dal *titulus*, cosa che l'editore non si preoccupa di indicare, mettendo semplicemente a testo la lezione che gli pare corretta; g) in *peruna* non è indicato il segno abbreviativo legato alla *p*; h) nel ms. non si legge *pagare*, bensì *pagari*; i) in *perdere* non è indicato il segno abbreviativo legato alla *p*;

comma 2: a) nel ms. non si legge *sos homjnis*, bensì *issos hominis* (con *n* indicata dal *titulus*);<sup>57</sup> b) in *per* non è segnalato il segno abbreviativo legato alla *p*; c) per *over* vale quanto detto per il comma 1; d) in *tenner*, *benne*, *tentu*, *cun*, *pena*, *non* è presente una nasale indicata dal *titulus*, ma non è data informazione al riguardo; e) nel ms. non si ha *sus*, bensì *sos*; f) la stessa abbreviatura che qualche riga più in alto è sciolta in *lliras*, qui è sciolta in *liras*; g) il numerale finale non è *V*, bensì *X*.<sup>58</sup>

Come si osserva facilmente, i fatti che abbiamo portato all'attenzione hanno conseguenze assai diverse. Per es., il non avere indicato sistematicamente lo scioglimento del segno tachigrafico *9* crea difficoltà oggettive, poiché, ad es., un linguista che volesse ragionare sulle scritture che nella *CdLA* parlano in favore della chiusura di *o* in *u* in sillaba finale sarebbe fuorviato da due fatti: il primo è che, di fronte a grafie tipo *bonus* (nel proemio, in corrispondenza del comma 2 della nostra ed.) non si è avvertiti graficamente del fatto che *-us* rappresenta lo scioglimento di un segno abbreviativo, con tutte le cautele che ne discendono; il secondo è che il medesimo segno abbreviativo è sciolto, sempre senza alcuna indicazione, anche in modo diverso, come mostra il caso, poche linee più in basso, di *capidulos* (nel ms. si legge *capidul9*).<sup>59</sup>

Un discorso con implicazioni fono-morfologiche simili si può fare prendendo lo spunto dalla forma *pagare*, data dal Besta in luogo di *pagari*, ché questo di incontrare *-e* per *-i* in sillaba finale non è un fatto isolato: per es., solo nel cap. IX leggiamo *paguet* per *paguit* (comma 3), *frade* per *fradi* (comma 9), *fache* per *fachi* (comma 10).

In altri casi le cattive letture del Besta hanno proposto dei veri e propri rompicapi a quanti abbiano

<sup>57</sup> Nella nostra trascrizione, come si avrà modo di esplicitare più avanti, non si mantiene la distinzione fra *i* ed *j* quando sia certo che la seconda sia mera variante grafica della prima.

<sup>58</sup> A essere ancora più pignoli occorrerebbe segnalare, visto che il Besta mantiene la distinzione fra *i* ed *j*, che nel manoscritto si legge *curadorjas* e non *curadorias*.

<sup>59</sup> A ciò si somma il fatto che capita pure, saltuariamente, di incontrare, in corsivo, l'indicazione dello scioglimento di un'abbreviatura: citiamo il caso della forma «*officiali*» (in corrispondenza del cap. IX.1 della nostra ed.). Altrove il Besta dà spesso «*officiali*» in tondo, laddove la parola è abbreviata nell'identico modo di prima (si veda, ad es., in corrispondenza del cap. IX.12, due volte).

cercato di cogliere il senso di singoli passi in cui esse sono collocate. Per es., in precedenza abbiamo dato per intero il testo del cap. CXLIII (CXLIV nell'ed. Besta), in cui compare l'espressione *terra buida*, che trova puntuale riscontro nell'incunabolo (capp. CXXXIX e CXL), ove si legge *terra boida*; l'autore della *Sardegna medioevale*, tuttavia, in luogo di *buida* proponeva *binjda*, che non è vocabolo perspicuo. Il Guarnerio ricollegò senza incertezze questa voce al log. e camp. *innidu*, intendendo «terra non coltivata»,<sup>60</sup> mentre il Subak preferì prendere le mosse da un VITINUS, accanto a VITINEUS, da cui, con metatesi, la forma *binjda* («das auch *binnida* also Metathese von vitigna sein könnte»), per approdare a un significato di «(terra) vignabile».<sup>61</sup> Verrebbe da dire che simili sforzi etimologici avrebbero meritato un terreno filologico meno sdrucchiolevole.

Un caso ugualmente istruttivo è dato dal misterioso vocabolo *escoradu* messo a testo dal Besta nel cap. CLIII (CLII della presente ed.), ove si prevede che se qualcuno rivolge a un altro l'espressione *escoradu* o comunque un epiteto ingiurioso sarà condannato a *pagarj a sa corti lliras XXV sj non lu prouat et s' illu prouat lliras XXV* (citiamo sempre secondo l'ed. Besta). Il curatore ipotizzava, per la voce in questione, il significato di «traditore», scorgendo evidentemente in essa, come chiarito dal Guarnerio, la presenza del vocabolo per «cuore», dunque con un'accezione di base di «scorato, senza cuore, vile».<sup>62</sup> Il primo a non dichiararsi d'accordo con questa spiegazione fu proprio il Guarnerio che, partendo dalla constatazione che le edizioni a stampa presentano nel passo corrispondente (cap. CXC) la forma *corrudu*, propose di leggere *escorudu*, «col pref. intensivo *ex-* e il noto scempiamento della doppia *rr*».<sup>63</sup>

Premesso che il testo di questa sezione normativa della *CdLA* offre al curatore problemi assai più complessi di quanto il Besta abbia fatto sapere (si veda l'apparato critico della presente ed.), rammentiamo che sulla questione in esame è intervenuto anche Giulio Paulis il quale, nei suoi *Studi sul sardo medioevale*, ha inteso additare il cap. CLIII del codice come rappresentativo di una serie più ampia di casi in cui questo testimone è portatore di lezioni corrotte, che è possibile emendare grazie alle stampe.<sup>64</sup> Secondo lo studioso, infatti, che «è evidente che il manoscritto cagliaritano, tanto esaltato dal Besta rispetto alle edizioni a stampa, risulta in questo caso corrotto. Infatti è impossibile che la medesima sanzione pecuniaria di 25 lire sia egualmente comminata in due situazioni che il legislatore ha invece voluto concepire chiaramente come contrapposte l'una all'altra».<sup>65</sup> Su questo punto specifico, in realtà, giova acquisire il dato che il secondo numerale, così come si può leggere nel manoscritto cagliaritano, non è *XXV*, bensì *XV*, e con ciò concorda la testimonianza dell'incunabolo: la sanzione parrebbe perciò differenziata a seconda che l'insulto fosse dimostrato fondato o meno.<sup>66</sup>

<sup>60</sup> Cfr. P.E. GUARNERIO, *Postille sul lessico sardo. Terza serie*, in «Romania», 33 (1904), pp. 50-70, a p. 56. Per la voce *innidu* si veda M.L. Wagner, *Dizionario etimologico sardo*, cit., II, p. 168, s.v. *nitu*.

<sup>61</sup> La proposta è contenuta in una recensione che il Subak fece alla terza ed. del *Lateinisch-Romanisches Wörterbuch* di Gustav Körting, in «Zeitschrift für romanische Philologie», 33 (1909), pp. 479-486, a p. 485.

<sup>62</sup> Si vedano rispettivamente E. BESTA, *La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 49, e P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, cit., p. 131. Occorre tuttavia tenere presente che nel cap. XLIV della *CdLA* è espressamente contemplato il caso di qualcuno che dia a un altro del traditore: *Et si alcuna persone narrit ad alcuna <atera> pe[rsona] «traditore», siat condempnadu in liras XXV si non 'llu provarit legittimamenti qui esseret traditore.*

<sup>63</sup> P.E. GUARNERIO, *La lingua della «Carta de Logu» secondo il manoscritto di Cagliari*, cit., p. 131. L'unico modo di intendere l'espressione «il noto scempiamento della doppia *rr*» è di riferirla agli usi grafici presenti nel codice cagliaritano, non a un fenomeno fonetico.

<sup>64</sup> G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, cit., pp. 154-156.

<sup>65</sup> *Ivi*, p. 154. Anche il Besta, del resto, pensava che il passo in questione fosse corrotto, «poiché l'ingiuriatore è ugualmente punito se prova o non prova il fatto addebitato all'ingiuriato» (*La Carta de Logu quale monumento storico-giuridico*, cit., p. 49, nota 2).

<sup>66</sup> Per maggiore precisione, segnaliamo che nel manoscritto il numerale in questione era in origine *XXV*, col primo elemento successivamente eraso. Cursoriamente facciamo rilevare qui pure come il Besta, nel capitolo in esame, dopo *corti* abbia dimenticato di trascrivere *nostra*.

Il Paulis, inoltre, si sofferma a discutere del vocabolo *escoradu*, aderendo sostanzialmente all'ipotesi del Guarnerio, nel senso che la forma in oggetto avrebbe il significato di "cornuto", tuttavia precisando che la grafia *escoradu* corrisponderebbe a *iskorradu*: ciò perché «a) la *e* al posto di *i* come vocale prostetica davanti a *s* + cons., secondo l'uso catalano, è frequente nel manoscritto cagliaritano [...]; b) il manoscritto cagliaritano conosce l'uso di notare come semplici le consonanti doppie». La forma *iskorradu*, poi, è confrontata col soprannome, rintracciato in un paese vicino a Oristano, *skorráu* "scornato", «denominazione ironica, cioè antifrastica, di un noto cornuto».<sup>67</sup>

La dimostrazione del Paulis, che portando anche riscontri con gli Statuti sassaresi trae tutte le conseguenze possibili dal testo consegnato dal Besta, in realtà non ha potuto tener conto del fatto decisivo che *escoradu* è forma inesistente, ché nel manoscritto si legge, in modo chiaro, *esteradu*, ricollegabile al sardo *isterradu* nel senso di "sbandito, esiliato",<sup>68</sup> considerando anche che nel manoscritto *r* geminata è notata, in diversi casi, come scempia (ciò che è in relazione con l'uso grafico di scrivere *r* in interlineo, con la connessa possibilità di omissioni, specie per un copista trascurato quale è quello cui attribuiamo la seconda mano, da c. 25v in giù). Vale la pena di osservare che la lezione *ester<r>adu* del manoscritto non si lascia ricondurre in alcun modo al *corrudu* dell'incunabolo, ché anzi quest'ultimo ha tutta l'aria di una banalizzazione della prima.

Ancora, si può citare quanto è dato osservare nel cap. CLXII (CLXI nella presente ed.), ove si discute il caso di chi prenda un accordo per andare a lavorare la terra *a castro de alcuna vjngna o a masari o de alcuno serujisio* (così nell'ed. Besta), ma non si presenta entro il termine concordato. La voce *castro*, in realtà, non è altro che una cattiva lettura per *castio*, che corrisponde al termine *castigu* nel quale già ci siamo imbattuti.

In altri casi ancora a complicare la comprensione di singoli capitoli del manoscritto cagliaritano, così come editati dal Besta, si pone la circostanza che è stata omessa una parte di testo, come avviene, ad es., per il cap. XXXII, ove leggiamo:

*Item ordinamus quj si alcuna persone furarjt laorj mesadu ouer a messarj dessu Regnu pagujt pro s'uno V si 'ndi est binquidu et issa maquicia assa corte.*

In realtà nel manoscritto si legge:

*<Item ordinamus qui si alcuna persone furarit laori mesadu over a messari dessu regnu paguit pro s'uno X, et si esseret de ecclesia o de attera persone paguit pro s'uno V si 'ndi est binquidu et issa maquicia a sa corte.*

Si veda ancora il caso del cap. LVI, che viene fatto iniziare così:

*Item ordinamus qui 'ssos scrjuanos c'ant essere in sas coronas deputados ad iscrjujr sos quertos quj scrjuant ordinadamenty su narj dessas partis.*

Questo è invece il testo del manoscritto:

*<Item ordinamus qui 'ssos scrivanos c'ant essere in sas coronas deputados ad iscrivir sos quertos qui s'ant faguer deppiant essere costrictos qui scrivant ordinadamenti su narri dessas partis.*

Infine, sottolineiamo cursoriamente che non sempre gli interventi attuati dal Besta sul testo tràdito persuadono: restando sulle generali, per es., ci limitiamo a segnalare che si sarebbe dovuta

<sup>67</sup> G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, cit., p. 156.

<sup>68</sup> Cfr. M.L. Wagner, *Dizionario etimologico sardo*, cit., I, p. 473, s.v. *disterrare* (anche *isterrare*). Circa l'etimo della voce, qui riconosciuto nello sp.-cat. *desterrar*, si consideri che in entrambe le lingue è documentata anche, anticamente, la forma *esterrar*.

evitare la sistematica sostituzione di *qui* = [ki], ancora oggi congiunzione condizionale nelle varietà campidanesi, evidentemente non identificata come tale dal Besta, con *si*, operazione che produce l'effetto di una piallatura linguistica. Dovendo poi trascinare un caso particolare, che si va a sommare ai numerosi discussi in precedenza, possiamo citare quanto avviene per il cap. CXL (CXXXIX nella nostra ed., corrispondente al cap. CLXVIII dell'incunabolo), ove il curatore ha ritenuto di dovere aggiungere una negazione, che qui diamo in tondo:

*Item ordjnamus e bolemus quj sas ditas ebbas non potsant istarj in pardu in tempus quj triullant, infnj qui su laurj at essere treulladu; sus asonjs de jndj depiant de contjenti bogari sas ditas ebbas foras a pena de 'llos maxellarj e fagujr tentura.*

Il raffronto con la corrispondente porzione di testo dell'incunabolo, che in questa occasione ha un andamento più disteso ed esplicativo, è assai istruttivo:

*Volemus et ordinamus qui sos asones possant tenne sas ditas ebbas intro dessu pardu in tempus qui venit ad treulari qui sos pardargios non lis possant fagheri maxellu nen tentura mentri qui ant istari treulandu, ma bolemus incantu su lavori ad esser treuladu qui sos ditos asones depiant levare sas ditas ebbas foras de su ditu pardu suta pena de 'llis maxellari et de 'llis fagher tentura.*

Il senso complessivo del passo, insomma, lascia intendere che le cavalle potevano stare nel prato comunale per il periodo della trebbiatura, terminato il quale dovevano essere condotte immediatamente fuori dai custodi, sotto pena della macellazione o della *tentura*: la negazione messa a testo dal Besta ha il risultato di trasformare in divieto quella che in realtà è una concessione, in eccezione al disposto del capitolo precedente.

5. Gli esempi discussi, individuati fra i tanti che ci siamo trovati di fronte nel nostro lavoro, mostrano all'evidenza quanto fosse necessaria una nuova edizione critica del manoscritto cagliaritano della *CdLA* che, oltre a valere come testimone unico di quella che ha buon titolo per essere considerata la redazione più antica dello statuto di Eleonora di Arborea, è anche portatore di una serie non esigua di lezioni migliorative in relazione al testo tramandato dalle stampe, come si è avuto modo di rimarcare in diverse occasioni. Va da sé che si tratta del primo tassello di un'opera che dovrà essere più ampia: crediamo, infatti, sarà necessario predisporre in séguito pure l'edizione critica della *CdLA* secondo il testo dell'incunabolo, come anche ripubblicare la stampa madrilenà del 1567, contenente il commento dell'Olives (poco nota agli studiosi che spesso, lo si è visto, hanno preteso di fare riferimento a essa sulla base, però, di stampe sarde posteriori che ripropongono, sì, il commento dell'alto magistrato, ma danno un testo notevolmente modificato nella lingua). In questo modo si offriranno ai lettori altri due anelli fondamentali per ripercorrere le vicende del codice legislativo arborese.

Prima di chiudere, qualche considerazione a margine. Forse risulterà evidente, a questo punto, che l'obiettivo essenziale che ci siamo assegnati col nostro lavoro è di stabilire un testo affidabile che possa riuscire utile a quanti studiano o studieranno la *CdLA*, e insieme a ciò di puntualizzare alcune questioni, relative soprattutto alle redazioni dello statuto arborese, che, a nostro avviso, sinora non erano state chiarite a sufficienza o sulle quali, comunque, valeva la pena di tornare. Non abbiamo invece stimato opportuno inserire una nota linguistica, perché su questo aspetto contiamo di soffermarci in sede separata: quello che emerge, con forza, riguardo alla *facies* linguistica del testo, infatti, impone una riflessione prolungata e un dialogo con gli storici e gli storici del diritto, specie in relazione alla presenza omogenea nel manoscritto – talora in parallelo con l'incunabolo, talaltra in modo esclusivo – di elementi di intensa caratterizzazione, col che pensiamo, in particolare, a

certi ingombranti catalanismi lessicali, non semplici usi grafici o emergenze fonetiche, difficilmente attribuibili alla mano di questo o quel copista.

Quanto alla versione in italiano a fronte del testo sardo, vale la pena di precisare che essa ha un mero ruolo di servizio, è cioè il tentativo – con tutte le difficoltà e i rischi del caso, nonostante il valido ausilio offerto dalle traduzioni precedenti, cui occorre rendere merito –<sup>69</sup> di dipanare la complessità del tessuto normativo della *CdLA*, che è tutt'uno col suo peculiare abito linguistico: siamo persuasi che gli studiosi di varia formazione sapranno e vorranno suggerire miglioramenti sui diversi punti in cui la loro competenza consentirà un'esegesi ben più acuta. Ci sembra giusto ricordare, in ogni caso, che in origine il progetto pensato con Giampaolo Mele, nella sua veste di Direttore scientifico dell'ISTAR, era sostanzialmente differente, giacché era prevista soltanto una traduzione italiana del testo editato da Enrico Besta: ben presto, però, la difficoltà di operare su questa edizione, unitamente a delle impreviste ma fortunate circostanze che hanno consentito di dilatare i tempi del nostro lavoro, ci hanno portato a maturare un proposito più ambizioso, quello appunto di una nuova edizione critica della *CdLA* secondo il manoscritto cagliaritano. L'auspicio, dunque, è che un simile sforzo aggiuntivo possa tornare valido per rafforzare le basi testuali dei ragionamenti di quanti vorranno studiare quel fondamentale monumento del Medioevo sardo che è la *Carta de Logu* dell'Arborea.

In conclusione, desideriamo esprimere un ringraziamento affettuoso all'amico Giampaolo Mele, per la fiducia che ci ha accordato affidandoci un lavoro tanto importante per la storia e la filologia sarde, oltre che per il tempo che liberalmente ci ha concesso; inoltre ad Alessandro Soddu, per avere accettato con grande disponibilità di discutere con noi alcuni aspetti del testo, a Raimondo Turtas e Stefano Zamponi per la loro preziosa consulenza. Il debito di gratitudine verso Giovanni Strinna, poi, va ben al di là del fatto che alcune sezioni del presente lavoro sono a sua firma.

<sup>69</sup> Di grande aiuto è stata anche la traduzione che di numerosi capitoli della *CdLA* ha dato, con la consueta profondità di analisi linguistica, Giulio Paulis nei suoi *Studi sul sardo medioevale*, cit. Una mirabile versione italiana del proemio dello statuto di Eleonora, che abbiamo tenuto nella dovuta considerazione, è poi fornita da A. Era in F. CALASSO, *Medio evo del diritto*, I: *Le fonti*, Milano 1954, alle pp. 449-451.